

**IL VICE DIRETTORE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale e l'articolo 15 che, con specifico riguardo agli esponenti aziendali e agli organi societari, prevede l'introduzione in sede regolamentare, ad integrazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, di criteri di correttezza, competenza e adeguatezza complessiva nonché limiti al cumulo degli incarichi (c.d. *"fit and proper"*);

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

VISTI gli esiti dell'autovalutazione di cui all'Allegato 7 del Regolamento n. 2019-01 e della procedura di pubblica consultazione sulla bozza di regolamento modificativo dei Regolamenti n.2006-03, n.2007-02, n.2007-07, n.2008-01, n.2011-03 e n.2016-02;

CONSIDERATA l'opportunità di:

- riqualificare come "miscellanea" il presente regolamento, in ragione della già significativa estensione del suo perimetro di intervento, della principale finalità di allineamento di talune disposizioni di vigilanza a sopravvenute modifiche del quadro normativo di livello primario e della tipizzata tecnica normativa utilizzata;
- estendere conseguentemente il perimetro di intervento del regolamento per includervi quelle ulteriori mirate revisioni atte a consolidare a livello normativo gli indirizzi e i pronunciamenti già espressi dal Coordinamento di Vigilanza e a sovvenire a talune istanze di semplificazione provenienti dal sistema;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2020-01 denominato *"Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza"*,

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2020-01 che entra in vigore il 19 marzo 2020.

San Marino, 18 marzo 2020

Firmato: IL VICE DIRETTORE f.f.
Avv. Giuseppe Ucci

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2020 / numero 01

Articolo 1 - Modifiche al Regolamento n. 2007-07

1. Al comma 1 dell'articolo I.I.2, le definizioni di cui ai punti 9, 31 e 53 sono così sostituite:

“9. “capo della struttura esecutiva”: Direttore Generale o, in mancanza, amministratore con delega a svolgere le funzioni di Direttore Generale, ed eventuale Direttore Vicario;

31. “esponenti aziendali”: persone fisiche che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco, o capo della struttura esecutiva;

53. “operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione”: vendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della banca (“venditore a pronti”) a favore del cliente (“acquirente a pronti”) con contestuale vendita a termine, non oltre i 12 mesi, ad un prezzo prestabilito, degli stessi strumenti per pari importo nominale posta in essere tra il cliente (“venditore a termine”) e la banca (“acquirente a termine”), con conseguente indisponibilità per ulteriori utilizzi degli strumenti finanziari per tutta la durata dell'operazione. L'obbligo di restituzione del denaro raccolto, oggetto di provvista, è indipendente da qualsiasi sopravvenuto evento riguardante il valore o la negoziabilità degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione;”

2. All'articolo I.I.2, comma 1, sono inserite le seguenti definizioni:

“12.bis “compiti direttivi”: funzioni dirigenziali o di vertice o comunque svolte da personale titolare di unità organizzative, rientranti nell'alta dirigenza, ai sensi della Legge n.102/2019, e nei soggetti sanzionabili, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. b), del Decreto Sanzioni;”;

“27.bis “direttore vicario”: persona fisica chiamata a subentrare temporaneamente o occasionalmente nelle funzioni di capo della struttura esecutiva in caso di assenza del Direttore Generale o dell'amministratore a ciò delegato”;

“31.bis “esponenti aziendali con incarichi esecutivi”: capo della struttura esecutiva o amministratore che esercita i poteri allo stesso delegati dal Consiglio di Amministrazione, in forma individuale o quale membro di un Comitato Esecutivo o di Comitati Tecnici interni alla banca con funzioni operative;”;

“31.ter “esponenti aziendali con incarichi non esecutivi”: i sindaci e i membri del Consiglio di Amministrazione che non rientrano nella definizione di cui al punto 31.bis;”;

“53.bis “organo competente”: l'organo del quale l'esponente è componente (Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale) o, nel caso del Direttore Generale e del Direttore Vicario, il Consiglio di Amministrazione che ne conferisce gli incarichi;”;

“60.bis “procedure di rigore”: procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF e procedure di risoluzione di cui alla Legge 14 giugno 2019 n.102 e successive modifiche e integrazioni.

3. Al comma 1 dell'articolo I.I.2, la definizione di cui al punto 82 è così sostituita:

“82. “società in default”: società sottoposte a procedure concorsuali o a procedure di rigore o a procedure estere equivalenti a quelle disciplinate nell'ordinamento sammarinese rispettivamente:

1 dalla Legge 15 novembre 1917, n. 17 e dall'articolo 115 della Legge sulle Società;

2 dalla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF;

3 dalla Legge 14 giugno 2019, n. 102;”.

4. Agli articoli in materia di sanzioni amministrative di seguito riportati, il riferimento agli articoli del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (Decreto Sanzioni) è integrato con il riferimento anche all'articolo “18-bis” del medesimo Decreto:

– II.I.2, III.I.2, IV.I.2, V.I.2, VI.I.2, VII.I.2, VIII.I.2, IX.I.2, X.I.2.

5. L'articolo II.II.3 è così sostituito:

“Articolo II.II.3 - Attività riservate

1. Le banche, oltre all'attività bancaria, possono esercitare, previo ottenimento delle specifiche ed ulteriori autorizzazioni della Banca Centrale e nel rispetto delle relative discipline, le seguenti attività riservate:

- a) SERVIZI DI INVESTIMENTO di cui alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D9 dell'Allegato 1 della LISF;*
- b) servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari presso sedi di negoziazione di cui alla lettera D-ter dell'Allegato 1 della LISF, limitatamente ai sistemi di negoziazione gestiti dalle stesse banche;*
- c) servizi di pagamento di cui alla lettera I dell'Allegato 1 della LISF;*
- d) servizi di emissione di moneta elettronica di cui alla lettera J dell'Allegato 1 della LISF;*
- e) attività di intermediazione in cambi di cui alla lettera K dell'Allegato 1 della LISF;*
- f) attività di assunzione di partecipazioni di cui alla lettera L dell'Allegato 1 della LISF.*

2. L'attività di concessione di finanziamenti, contrassegnata dalla lettera B nell'Allegato 1 della LISF, può essere svolta dalle banche in quanto ricompresa nell'attività bancaria contrassegnata dalla lettera A.

3. Le attività riservate contrassegnate dalle lettere C, D-bis, D-quater, E, F, G, H nell'Allegato 1 della LISF sono incompatibili con l'attività bancaria.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 156 comma 1 della LISF e dall'articolo 33 comma 1 del Decreto Delegato 29 marzo 2019 n.61, le banche autorizzate prima dell'entrata in vigore della LISF possono continuare a svolgere le attività riservate di cui alle lettere A, B, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, I, J, K, L.”.

6. Il comma 1 dell'articolo II.II.4 è così sostituito:

“1. Le banche possono esercitare le seguenti attività connesse, strumentali o accessorie:

- a) amministrazione degli immobili acquisiti ad uso funzionale della banca ai sensi dell'articolo VII.VII.1 e per recupero crediti ai sensi dell'articolo VII.VII.2;*
- b) predisposizione e gestione di servizi informatici ad uso proprio o di società controllate o controllanti;*
- c) studio, ricerca, analisi, in materia economica e finanziaria;*
- d) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;*
- e) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;*
- f) locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;*
- g) esercizio professionale dell'ufficio di trustee, anche in San Marino ove autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi del Decreto Delegato n.49/2010 e succ. mod. e int.”.*

7. Il comma 1 dell'articolo III.I.1 è così sostituito:

“1. Le disposizioni contenute nella seguente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 75 della LISF e nel Titolo I del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50.”

8. La lettera e) del comma 1 dell'articolo III.II.3 è così modificata:

“e) certificazioni e documentazione in originale richieste ai fini della verifica in capo agli iniziali ESPONENTI AZIENDALI della rispondenza ai requisiti e criteri di cui al Titolo II della Parte IV;”

9. All'articolo III.II.3, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

“3. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda di autorizzazione presentata, i SOGGETTI PROMOTORI devono informare senza indugio la BANCA CENTRALE.”

10. L'articolo III.II.7 è così sostituito:

“Articolo III.II.7 - Termine del provvedimento

1. La BANCA CENTRALE, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comunica per iscritto all'indirizzo indicato nella domanda medesima l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione. Nei casi in cui sia disposta l'interruzione o la sospensione del termine, il provvedimento di autorizzazione o di diniego deve comunque essere emanato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda.

2. Nel provvedimento di autorizzazione, la BANCA CENTRALE indica altresì i successivi adempimenti per l'ottenimento dell'abilitazione all'inizio dell'operatività di cui al Titolo V della presente Parte.”

11. Il comma 3 dell'articolo III.II.8 è abrogato.

12. La lettera m) del comma 2 dell'articolo III.III.1 è così modificata:

“m) in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di onorabilità o di indipendenza, ovvero di sopravvenuta inadeguatezza rispetto ai criteri di correttezza o di disponibilità di tempo o all'osservanza del limite al cumulo degli incarichi da parte di ESPONENTI AZIENDALI, deve essere previsto l'obbligo da parte di questi ultimi di darne immediata comunicazione al rispettivo ORGANO COMPETENTE;”

13. Il comma 1 dell'articolo III.III.7 è così sostituito:

“1. Ai sensi dell'articolo 13, lettera g) e b) della LISF, coloro che vengono indicati nella domanda di autorizzazione quali ESPONENTI AZIENDALI della banca costituenda devono rispondere ai requisiti e criteri, sia su base individuale sia su base collegiale, specificati alla Parte IV, Titolo II del presente Regolamento.”

14. Il Titolo IV della Parte III è abrogato.

15. Il comma 1 dell'articolo III.V.4 è così sostituito:

“1. La domanda deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'accoglimento e deve essere corredata dai documenti di seguito elencati:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo, completo di statuto;*
- b) certificato di vigenza in originale;*
- c) copia della licenza di esercizio;*
- d) attestazione sottoscritta in originale dai membri del Collegio Sindacale dell'avvenuto versamento dell'intero capitale sociale, con allegata copia delle ricevute contabili rilasciate dalla banca depositaria;*
- e) curricula vitae, sottoscritti, del PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE;*
- f) copia di eventuali contratti di esternalizzazione, completi dei livelli minimi di servizio e dei presidi di controllo sull'attività dell'OUTSOURCER;*
- g) copia del contratto con la SOCIETÀ DI REVISIONE incaricata del CONTROLLO CONTABILE e della certificazione dei bilanci;*
- h) copia del contratto che attesti la legittima disponibilità della sede;*
- i) copia del contratto di licenza d'uso del sistema informativo e di assistenza informatica.”*

16. Il comma 2 dell'articolo III.V.8 è così sostituito:

“2. In caso di ulteriore diniego, la BANCA CENTRALE attiverà le procedure di accertamento volte a verificare, ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione, la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 10 della LISF o di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50.”

17. Sono abrogati la lettera e) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo III.V.9.

18. Il comma 1 dell'articolo III.VI.1 è così sostituito:

“1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) esistenza nel Paese d'origine della banca estera di una regolamentazione adeguata in materia di vigilanza, anche su base consolidata, che comprenda anche l'attività svolta all'estero;*
- b) esistenza di accordi per lo scambio di informazioni con le Autorità di Vigilanza del Paese d'origine della banca estera richiedente;*
- c) autorizzazione ed effettivo svolgimento nel Paese d'origine delle attività che le SUCCURSALI intendono esercitare nella Repubblica di San Marino;*
- d) rispetto nel Paese d'origine di condizioni di reciprocità o, in mancanza, deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio;*
- e) consenso preventivo dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine all'apertura della SUCCURSALE in San Marino e allo svolgimento delle attività prescelte dalla banca da essa vigilata;*
- f) esistenza di un fondo di dotazione non inferiore al capitale sociale minimo stabilito per le banche sammarinesi;*
- g) presentazione di un programma triennale concernente l'attività della SUCCURSALE;*
- h) rispondenza ai requisiti e criteri di cui al Titolo II della Parte IV, da parte dei RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE;*
- i) possesso dell'autorizzazione a svolgere attività bancaria, anche per il tramite di SUCCURSALI o in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, in uno o più dei Paesi che sotto il profilo del contrasto al crimine finanziario*

(riciclaggio del denaro di provenienza illecita, usura, finanziamento al terrorismo ecc.) non sono inclusi nella lista dei Paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92.”.

19. La lettera d) del comma 1 dell'articolo III.VI.2 è così modificata:

“d) certificati e documentazione di cui all'articolo III.II.3, lettera e) relativa ai RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE, unitamente a copia delle delibere dell'organo amministrativo con le quali è stata verificata la validità dei certificati e valutata l'idoneità dei RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE rispetto ai requisiti e criteri previsti alla Parte IV del presente Regolamento;”.

20. All'articolo III.VI.2, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“3. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda di autorizzazione presentata, la banca estera richiedente deve informare senza indugio la BANCA CENTRALE.”.

21. Il comma 1 dell'articolo III.VI.4 è così sostituito:

“1. I RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE, egualmente od in via sostanzialmente equivalente a quanto disposto dalla Parte IV del presente Regolamento per le banche sammarinesi, devono rispondere:

- a) ai requisiti di onorabilità e ai criteri di correttezza richiesti agli ESPONENTI AZIENDALI;*
- b) ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza richiesti al CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA;*
- c) ai requisiti di indipendenza richiesti al Direttore Generale;*
- d) ai criteri relativi alla disponibilità di tempo e ai limiti al cumulo degli incarichi di cui al Capo IV, del Titolo II della summenzionata Parte IV.”.*

22. L'articolo III.VI.5 è così sostituito:

“Articolo III.VI.5 - Procedura autorizzativa

1. La banca estera presenta la domanda di autorizzazione all'apertura della SUCCURSALE al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE con le modalità indicate all'articolo III.II.6 o a mezzo corriere.

2. La BANCA CENTRALE, nei termini di cui all'articolo III.II.7, comunica per iscritto alla banca estera l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione.

3. Il termine di cui sopra può essere:

- a) sospeso, qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o sia necessario richiedere ulteriori notizie all'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine;*
- b) interrotto, qualora la documentazione presentata risulta incompleta o inadeguata.*

4. Ai casi di sospensione ed interruzione si applica la disciplina di cui agli articoli III.II.8 e III.II.9.

5. Per l'inizio dell'operatività non è richiesta l'abilitazione della BANCA CENTRALE di cui all'articolo 9 della LISF.

6. La SUCCURSALE di banca estera, che ha iniziato ad operare nei confronti del pubblico, deve darne immediata comunicazione scritta alla BANCA CENTRALE.”

23. Il comma 1 dell'articolo III.VI.8 è così sostituito:

“1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) *esistenza nel Paese d'origine della banca estera di una regolamentazione adeguata in materia di vigilanza, anche su base consolidata, che comprenda anche l'attività svolta all'estero;*
- b) *esistenza di apposite intese per lo scambio di informazioni con le competenti autorità del Paese d'origine;*
- c) *autorizzazione ed effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi che si intendono prestare nella Repubblica di San Marino;*
- d) *rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità o, in mancanza, deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio;*
- e) *consenso preventivo dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine alla domanda di prestazione dei servizi senza stabilimento in San Marino da parte della banca da essa vigilata;*
- f) *conformità delle modalità di prestazione del servizio alle norme applicate alle banche sammarinesi per la prestazione degli stessi servizi o di servizi equivalenti;*
- g) *possesso dell'autorizzazione a svolgere attività bancaria, anche per il tramite di SUCCURSALI o in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, in uno o più dei Paesi che sotto il profilo del contrasto al crimine finanziario (riciclaggio del denaro di provenienza illecita, usura, finanziamento al terrorismo ecc.) non sono inclusi nella lista dei Paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92.”*

24. All'articolo III.VI.9, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“2. *Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda di autorizzazione presentata, la banca estera richiedente deve informare senza indugio la BANCA CENTRALE.”*

25. Il comma 1 dell'articolo III.VI.10 è così sostituito:

“1. *Per la procedura di autorizzazione si rinvia alla disciplina prevista all'articolo III.VI.5 con riferimento alla domanda di apertura di SUCCURSALE da parte della banca estera.”*

26. La lettera b) del comma 1 dell'articolo III.VI.13 è così modificata:

“b) *nel Paese di origine sia garantito il rispetto di condizioni di reciprocità o, in mancanza, sia adottata deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio;”*

27. Il comma 3 dell'articolo III.VII.1 è così sostituito:

“3. *La BANCA CENTRALE, entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda comunica per iscritto alla banca l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto alla precedente Parte II, Titolo II.”*

28. All'articolo III.VII.1, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“6. Nei casi in cui sia stata disposta l'interruzione o la sospensione del termine, il provvedimento di autorizzazione o di diniego deve comunque essere emanato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda.”.

29. L'articolo III.VII.3 è così modificato:

“Articolo III.VII.3 - Revoca all'autorizzazione

1. La BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 10 della LISF, può revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nei casi in cui il soggetto autorizzato:

- a) non soddisfa più i requisiti di cui:
 - 1) alla Parte III, Titolo III e/o all'articolo III.V.9, per le banche sammarinesi;*
 - 2) all'articolo III.VI.1, per le SUCCURSALI sammarinesi di banca estera;*
 - 3) agli articoli III.VI.8 o III.VI.13, per le banche estere senza stabilimento o con uffici di rappresentanza;*e ogni altro requisito cui è subordinata l'autorizzazione o non informa la BANCA CENTRALE di cambiamenti rilevanti a tale riguardo;*
- b) non si serve dell'autorizzazione/abilitazione entro dodici mesi o vi rinuncia espressamente ai sensi di quanto previsto all'articolo III.VII.2;*
- c) ha cessato di esercitare, da più di sei mesi, ogni attività per la quale ha ottenuto l'autorizzazione;*
- d) ha ottenuto l'autorizzazione/abilitazione presentando false dichiarazioni o documenti, o ricorrendo ad altre irregolarità;*
- e) ha un atto costitutivo non conforme alla bozza presentata ai fini dell'autorizzazione;*
- f) costituisce una minaccia per la stabilità del sistema o per la fiducia in esso proseguendo la sua attività;*
- g) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività riservata per la quale ha ottenuto l'autorizzazione.*

2. Agli effetti di cui alla lettera c) del precedente comma, rileva l'assenza, per il periodo ivi indicato, di contratti in essere, conclusi nell'ambito dell'esercizio dell'attività riservata.

3. La BANCA CENTRALE può altresì revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nei casi previsti dall'articolo 6 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50.”.

30. La rubrica del Titolo II della Parte IV è modificata in *“Requisiti e criteri”*.

31. La rubrica del Capo I del Titolo II della Parte IV è modificata in *“Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza”*.

32. La rubrica dell'articolo IV.II.1 è modificata in *“Requisiti di onorabilità”*.

33. La lettera d) del comma 1 dell'articolo IV.II.1 è così modificata:

“d) non aver ricoperto incarichi di ESPONENTE AZIENDALE in IMPRESE FINANZIARIE sottoposte negli ultimi cinque anni a PROCEDURE DI RIGORE.”.

34. La rubrica dell'articolo IV.II.2 è modificata in *“Modalità di certificazione dei requisiti di onorabilità”* e il primo capoverso del comma 1 dell'articolo IV.II.2 è così sostituito:

“1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo IV.II.1 viene comprovato attraverso:”.

35. Dopo l'articolo IV.II.2, è inserito il seguente articolo:

“Articolo IV.II.2 bis - Criteri di correttezza

“1. Gli ESPONENTI AZIENDALI, ad integrazione dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo IV.II.1, devono anche soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

2. Sono prese in considerazione a questi fini le situazioni di seguito elencate:

- a) condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato;*
- b) misure cautelari di tipo personale;*
- c) indagini e procedimenti penali in corso;*
- d) provvedimenti di decadenza, sospensione o di rimozione disposti a carico dell'ESPONENTE AZIENDALE ai sensi del Titolo IV, della presente Parte IV;*
- e) sanzioni amministrative irrogate all'ESPONENTE AZIENDALE ai sensi del DECRETO SANZIONI o della Legge 17 giugno 2008 n. 92;*
- f) cariche di ESPONENTE AZIENDALE in IMPRESE FINANZIARIE a cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa ai sensi del DECRETO SANZIONI o della Legge 17 giugno 2008 n. 92;*
- g) cariche di ESPONENTE AZIENDALE in IMPRESE FINANZIARIE sottoposte a PROCEDURE DI RIGORE, quando comunque non già integranti le situazioni impeditive di cui al combinato disposto del comma 1, lettera d) e del comma 3 dell'articolo IV.II.1;*
- h) sospensione, radiazioni o cancellazioni da Albi, Registri, Elenchi o Ordini Professionali per motivi disciplinari;*
- i) valutazione negativa da parte di una autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'ESPONENTE AZIENDALE nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria o relative ai settori di cui alla LISF;”*.

36. Dopo l'articolo IV.II.2 bis, è inserito il seguente articolo:

“Articolo IV.II.2 ter – Valutazione dei criteri di correttezza

“1. Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo precedente non comporta automaticamente l'inidoneità dell'ESPONENTE AZIENDALE ma richiede una valutazione da parte dell'ORGANO COMPETENTE tesa a verificare se, pur in presenza di tali situazioni, è preservata la sana e prudente gestione della banca e, in particolare, la sua reputazione e la salvaguardia della fiducia del pubblico.

2. La valutazione da parte dell'ORGANO COMPETENTE è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;*

-
- b) *frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;*
 - c) *fase e grado del procedimento penale;*
 - d) *fase del procedimento sanzionatorio amministrativo o del relativo ricorso giurisdizionale;*
 - e) *tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria del responsabile delle violazioni;*
 - f) *lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto rilevante e il momento in cui avviene la valutazione dei criteri di correttezza; di regola si tiene conto dei fatti accaduti non più di dieci anni prima della valutazione; nel caso in cui il fatto rilevante sia avvenuto più di dieci anni prima, esso dovrà essere tenuto in considerazione solo se particolarmente grave o, in ogni caso, se vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;*
 - g) *livello di cooperazione con l'autorità di vigilanza;*
 - h) *eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti elencati nell'articolo precedente;*
 - i) *grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'IMPRESA FINANZIARIA o in altri soggetti giuridici in cui è avvenuta la violazione, alle condotte concretamente tenute e alla durata dell'incarico ricoperto;*
 - j) *ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrative;*
 - k) *pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori di cui alla LJSF o alle materie di cui alla Legge 17 giugno 2008 n. 92.*

3. Nel caso di cui all'articolo IV.II.2 bis, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se è oggettivamente comprovabile il contributo individuale e specifico fornito dall'ESPONENTE AZIENDALE nella commissione dei fatti sanzionati e la sanzione sia stata irrogata per un importo maggiore del minimo edittale.

4. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del comma 1, lettera d) e del comma 3 dell'articolo IV.II.1, il caso previsto dall'articolo IV.II.2 bis, comma 2, lettera g), rileva solo se è oggettivamente comprovabile il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti ivi menzionati.

5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando le situazioni elencate al precedente articolo IV.II.2 bis delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con i summenzionati obiettivi di preservare la reputazione della banca per la salvaguardia della fiducia del pubblico.”.

37. Dopo l'articolo IV.II.2 ter, è inserito il seguente articolo:

“Articolo IV.II.2 quater - Modalità per comprovare i criteri di correttezza

“1. I criteri di correttezza di cui IV.II.2 bis sono comprovati attraverso la produzione di autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera A1.

2. Per i criteri di correttezza che non risultano soddisfatti, deve essere altresì prodotta una relazione contenente informazioni di dettaglio, corredata da eventuale documentazione di supporto, che consentano all'ORGANO COMPETENTE di condurre le valutazioni di cui all'articolo IV.II.2 ter.”

38. La rubrica del Capo II del Titolo II della Parte IV è modificata in “Requisiti di professionalità e criteri di competenza”.

39. L'articolo IV.II.3 è così sostituito:

“Articolo IV.II.3 – Requisiti di professionalità del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione di una banca rientranti tra gli ESPONENTI AZIENDALI CON INCARICHI ESECUTIVI devono aver maturato un'esperienza complessiva non inferiore a tre anni in una delle attività di seguito descritte:

- a) attività di amministrazione o di controllo o COMPITI DIRETTIVI presso IMPRESE FINANZIARIE, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT;
- b) attività di amministrazione o di controllo o COMPITI DIRETTIVI presso società aventi una dimensione e complessità maggiori o assimilabili (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione di una banca rientranti tra gli ESPONENTI AZIENDALI CON INCARICHI NON ESECUTIVI sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti professionali di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore a tre anni, almeno una delle seguenti attività o funzioni:

- a) attività professionali, con adeguati livelli di complessità, anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e svolte in via continuativa e prevalente, in materie attinenti ai settori di cui alla LISF o comunque funzionali all'attività della banca;
- b) attività d'insegnamento in qualità di Professore universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali alle attività dei settori di cui alla LISF;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i settori di cui alla LISF e a condizione che l'ente presso cui l'ESPONENTE AZIENDALE svolgeva tali funzioni abbia una dimensione ed una complessità comparabili con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

3. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, tenuto conto della definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT, le procedure concorsuali, le PROCEDURE DI RIGORE o le procedure estere equivalenti rilevano solo se avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, incarichi di amministrazione, direzione o controllo nella società o nell'anno successivo alla cessazione degli incarichi medesimi.

4. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 2, per attività professionali si intendono sia quelle esercitate in regime di “libera professione”, sia quelle svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di imprese che operano nei settori di cui alla LISF, sia in altre forme di stabile e comprovata collaborazione e consulenza ad imprese, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, purché in materie attinenti a quelle individuate alla summenzionata lettera a) del comma 2 e per un periodo non inferiore al minimo previsto.

5. *Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.*

6. *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 o 2, la cui esperienza complessiva sia di almeno un quinquennio.*

7. *Per l'Amministratore Delegato i requisiti di professionalità richiesti sono i medesimi di quelli previsti per il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA di cui al seguente articolo.”.*

40. L'articolo IV.II.4 è così sostituito:

“Articolo IV.II.4 - Requisiti di professionalità del Capo della struttura esecutiva

“1. Il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA o coloro che rivestono incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quelle di direttore generale, nonché l'amministratore delegato, ove nominato, sono scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza specifica complessiva in materia creditizia, finanziaria o assicurativa per un periodo non inferiore a cinque anni:

- a) in attività di amministrazione o di controllo o in COMPITI DIRETTIVI presso IMPRESE FINANZIARIE non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT;*
- b) in attività di amministrazione o di controllo o in COMPITI DIRETTIVI presso società aventi dimensioni e complessità maggiori o assimilabili (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT.*

2. *Per eventuali DIRETTORI VICARI i requisiti di professionalità richiesti sono i medesimi di quelli di cui al comma 1, sebbene maturati per un periodo non inferiore a tre anni.*

3. *Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si applica quanto previsto all'articolo IV.II.3, commi 3 e 5.”.*

41. L'articolo IV.II.5 è così sostituito:

“Articolo IV.II.5 - Requisiti di professionalità del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'articolo 61 comma 4 della Legge sulle Società, deve possedere i seguenti requisiti di professionalità:

- a) almeno uno dei sindaci deve essere iscritto da almeno tre anni nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino;*
- b) almeno uno dei sindaci deve essere iscritto da almeno tre anni nell'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;*
- c) i restanti sindaci possono essere scelti anche tra soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:*
 - 1) soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo IV.II.3, comma 2;*
 - 2) soggetti iscritti da almeno tre anni nel registro dei revisori contabili di cui alla Legge 27 ottobre 2004, n. 146;*

- 3) *soggetti esteri comunque abilitati da almeno tre anni nel Paese di residenza all'esercizio delle libere professioni e alle attività di cui al presente articolo.*

2. *La presidenza del Collegio Sindacale deve essere affidata a uno dei sindaci di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, ad eccezione dei casi in cui l'azionista di controllo sia soggetto estero casi per i quali la presidenza può essere affidata anche a uno dei sindaci di cui alla lettera c), punto 3); in ogni caso nell'attribuzione della presidenza dell'organo di controllo deve essere assicurato un efficiente e tempestivo svolgimento delle prerogative e delle funzioni ad essa riservate.*”.

42. L'articolo IV.II.6 è così sostituito:

“Articolo IV.II.6 - Modalità di certificazione dei requisiti di professionalità

1. *Il possesso dei requisiti di professionalità, di cui ai precedenti articoli IV.II.3, IV.II.4 e IV.II.5, deve essere certificato attraverso la produzione dei seguenti documenti:*

- a) *curriculum vitae, datato e sottoscritto, con evidenza:*
- 1) *degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo previsti dall'articolo IV.II.3, comma 1 o dall'articolo IV.II.4, comma 1, ricoperti alla data di compilazione e almeno nei venti anni anteriori, anche se trattasi di incarichi non vevoli ai fini di cui all'articolo IV.II.3, comma 1 o di cui all'articolo IV.II.4, comma 1, in quanto in SOCIETÀ IN DEFAULT;*
 - 2) *delle attività e funzioni previste dall'articolo IV.II.3, comma 2 esercitate alla data di compilazione ed almeno nei venti anni anteriori;*
- b) *autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera B;*
- c) *unicamente per i sindaci e fatto comunque salvo il caso di cui al punto 1), della lettera c), dell'articolo IV.II.5, certificato di iscrizione agli albi o registri previsti all'articolo IV.II.5 ovvero, per soggetti esteri, ad albi o registri esteri equivalenti.*”.

43. Dopo l'articolo IV.II.6 è inserito il seguente articolo:

“Articolo IV.II.6 bis - Criteri di competenza e loro valutazione

1. *In aggiunta ai requisiti di professionalità di cui agli articoli IV.II.3, IV.II.4 e IV.II.5, gli ESPONENTI AZIENDALI devono soddisfare criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, in relazione allo specifico ruolo che deve essere ricoperto e alle caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono valutate, a questi fini, sia la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, sia l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento delle attività lavorative precedenti o in corso.*

2. *La rispondenza ai criteri di competenza è valutata dall'ORGANO COMPETENTE, che a tal fine:*

- a) *prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:*
- 1) *mercati finanziari;*
 - 2) *regolamentazione nel settore bancario e finanziario;*
 - 3) *indirizzi e programmazione strategica;*
 - 4) *assetti organizzativi e di governo societario;*
 - 5) *gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);*

- 6) *sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;*
- 7) *attività e prodotti bancari e finanziari;*
- 8) *informativa contabile e finanziaria;*
- b) *analisi se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica di cui alla precedente lettera a) è idonea rispetto:*
 - 1) *ai compiti inerenti al ruolo che deve essere ricoperto dall'ESPONENTE AZIENDALE e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;*
 - 2) *alle caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.*

3. Per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'ORGANO COMPETENTE.

4. I criteri di competenza si ritengono soddisfatti, senza quindi necessità di procedere alla valutazione dei medesimi, qualora l'ESPONENTE AZIENDALE risulti in possesso dei requisiti di professionalità di cui agli articoli IV.II.3, IV.II.4, IV.II.5, previsti per ricoprire i diversi incarichi, maturati per una durata almeno pari a:

- a) *cinque anni per i componenti del Consiglio di Amministrazione con INCARICHI ESECUTIVI o NON ESECUTIVI;*
- b) *dieci anni per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA e per l'Amministratore Delegato;*
- c) *cinque anni per i sindaci o il Presidente del Collegio Sindacale.*

5. Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'ESPONENTE a ricoprire l'incarico; in caso di carenze limitate a un ambito specifico, l'ORGANO COMPETENTE può adottare misure necessarie a colmarle.

6. Le misure di cui al comma precedente possono includere la richiesta all'ESPONENTE AZIENDALE di seguire uno specifico piano di formazione per colmare la carenza professionale riscontrata o, con riguardo al Direttore Generale, la previsione dello svolgimento di un periodo di prova funzionale all'incarico da ricoprire.”.

44. Dopo l'articolo IV.II.6 bis è inserito il seguente articolo:

“Articolo IV.II.6 ter - Modalità per comprovare i criteri di competenza

1. I criteri di competenza di cui all'articolo IV.II.6 bis sono comprovati dal soggetto interessato attraverso la produzione di una relazione contenente informazioni dettagliate e documentabili in ordine alla conoscenza teorica e formazione acquisita e all'esperienza professionale maturata, con evidenza della natura e della durata degli incarichi ricoperti e delle attività e funzioni svolte, con specifico riferimento alla carica da assumere.”

45. Dopo l'articolo IV.II.6 ter è inserito il seguente articolo:

“Articolo IV.II.6 quater - Criteri di adeguata composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

1. In aggiunta alla rispondenza di ciascun ESPONENTI AZIENDALE ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza, vedi cui agli articoli dal IV.II.3 al IV.II.6 bis, la composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- a) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- b) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- c) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato del PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE;
- d) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

2. Ai fini di cui sopra, è presa in considerazione la presenza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale di ESPONENTI AZIENDALI:

- a) diversificati in termini di età, genere e durata di permanenza nell'incarico;
- b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi indicati nel comma 1;
- c) adeguati nel numero per assicurare la funzionalità dell'ORGANO COMPETENTE e la sua non pletoricità.

3. L'adeguatezza della composizione dell'ORGANO COMPETENTE viene valutata considerando, tra l'altro, la tipologia di attività svolta, la struttura proprietaria e l'appartenenza ad un gruppo bancario.”.

46. Dopo l'articolo IV.II.6 quater è inserito il seguente articolo:

“Articolo IV.II.6 quinquies – Valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi

1. La banca identifica preventivamente la composizione quali-quantitativa ottimale di ciascun ORGANO COMPETENTE per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo IV.II.6 quater e successivamente ciascun ORGANO COMPETENTE valuta la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina dell'Assemblea degli Azionisti.

2. In caso di specifiche e limitate carenze, l'ORGANO COMPETENTE può adottare misure necessarie a colmarle, tra le quali:

- a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli ESPONENTI AZIENDALI, tra cui le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nell'articolo IV.II.6 quater;
- b) definire e attuare idonei piani di formazione.

3. I difetti di adeguatezza nella composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE comportano la decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE a cui il difetto sia stato rilevato, il cui profilo individuale non sia idoneo a superare le rilevanti lacune nella composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE, purché ne sia possibile l'individuazione e solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a) i difetti incidano in modo significativo sulla adeguata composizione e funzionalità dell'ORGANO COMPETENTE;
- b) non siano state adottate, o siano risultate inefficaci, le misure necessarie a colmarli, anche a seguito di specifiche richieste correttive da parte della BANCA CENTRALE.”.

47. L'articolo IV.II.7 è così sostituito:

“Articolo IV.II.7 – Requisiti di indipendenza del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione della banca non devono:

- a) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni incarichi di sindaco o REVISORE CONTABILE in società direttamente o indirettamente partecipate dalla banca o PARTECIPANTI AL CAPITALE sociale della stessa;
- b) essere coniugi, parenti o affini, entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi di cui alla lettera a);
- c) essere affidati o comunque debitori in via principale, per crediti per cassa e/ o di firma, della banca o di società controllate o controllanti in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5% del Patrimonio di Vigilanza della banca e un milione di euro;
- d) essere dipendente dello Stato, Enti Pubblici ed Aziende Autonome;
- e) aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di amministratore presso la banca;
- f) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni incarichi di membro del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato”.

48. L'articolo IV.II.8 è così sostituito:

“Articolo IV.II.8 – Requisiti di indipendenza del Collegio Sindacale

1. I membri del Collegio Sindacale di una banca, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, non devono:

- a) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi cinque anni l'incarico di amministratore in società direttamente o indirettamente partecipate dalla banca o PARTECIPANTI AL CAPITALE della banca;
- b) detenere direttamente o indirettamente PARTECIPAZIONI RILEVANTI nella banca e nelle società di cui alla lettera a);
- c) essere legati alla banca ed alle società di cui alla lettera a) da RAPPORTI DI RILEVANZA ECONOMICA;
- d) essere coniugi, parenti o affini, entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c);
- e) essere affidati o comunque debitori in via principale, per crediti per cassa e/ o di firma, della banca o di società controllate o controllanti in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5% del Patrimonio di Vigilanza della banca e un milione di euro;
- f) essere dipendente dello Stato, Enti Pubblici ed Aziende Autonome;
- g) aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di sindaco presso la banca;
- h) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni incarichi di membro del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato”.

49. La rubrica dell'articolo IV.II.9 è modificata in “Requisiti di indipendenza del Direttore Generale”.

50. All'articolo IV.II.9, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

“3. Quanto previsto ai commi 1 e 2, si applica anche a eventuali DIRETTORI VICARI”.

51. L'articolo IV.II.10 è così sostituito:

“Articolo IV.II.10 - Modalità di certificazione dei requisiti di indipendenza

1. *Il possesso dei requisiti di indipendenza, di cui ai precedenti articoli, deve essere comprovato mediante autodichiarazione autentica resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando uno dei modelli allegati al presente Regolamento sotto le lettere C1, C2 e C3.*”.

52. Dopo il Capo III del Titolo II della Parte IV è inserito il Capo IV avente la seguente rubrica *“Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi”*.

53. Dopo l'articolo IV.II.10, è inserito il seguente articolo:

“Articolo IV.II.11 – Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi

1. *Ciascun ESPONENTE AZIENDALE dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'ORGANO COMPETENTE gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere significativamente sulla sua disponibilità di tempo.*

2. *La banca assicura che l'ESPONENTE AZIENDALE sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.*

3. *In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'ORGANO COMPETENTE valuta se il tempo che ciascun ESPONENTE AZIENDALE può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.*

4. *Se l'ESPONENTE AZIENDALE dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:*

- a) gli incarichi detenuti dall'ESPONENTE AZIENDALE non superano i limiti previsti dall'articolo IV.II.12;*
- b) l'ESPONENTE AZIENDALE non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore generale, né è presidente di un ORGANO o di un Comitato Esecutivo o di Comitati Tecnici interni alla banca.*

5. *L'ORGANO COMPETENTE verifica nel continuo l'effettiva disponibilità di tempo degli ESPONENTI AZIENDALI, anche alla luce della loro presenza alle proprie riunioni e a quelle dei comitati di cui al comma 4, lettera b).*

6. *Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'ORGANO COMPETENTE può:*

- a) chiedere all'ESPONENTE AZIENDALE di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di impegnarsi formalmente a dedicare maggiore tempo all'esercizio del proprio incarico;*
- b) adottare misure utili a ridurre la necessità di tempo richiesta per l'incarico, tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'ESPONENTE AZIENDALE dai comitati di cui al precedente comma 4, lettera b).*

Il rispetto degli impegni assunti dall'ESPONENTE AZIENDALE è verificato ai sensi del precedente comma 5. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE ma concorre alla valutazione degli altri requisiti e criteri dell'ESPONENTE medesimo.”.

54. Dopo l'articolo IV.II.11, è inserito il seguente articolo:

“Articolo IV.II.12 – Limiti al cumulo degli incarichi

1. Ciascun ESPONENTE AZIENDALE, con esclusione dei sindaci, non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre IMPRESE anche NON FINANZIARIE superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a) n. 1 INCARICO ESECUTIVO e n. 2 INCARICHI NON ESECUTIVI;*
- b) n. 4 INCARICHI NON ESECUTIVI.*

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra, è incluso l'incarico ricoperto nella banca.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, non rilevano quindi gli incarichi in entità o organizzazioni senza scopo di lucro, quali a titolo esemplificativo: associazioni sportive o culturali, fondazioni, enti o associazione di beneficenza, associazioni di categoria o associazioni sindacali. Non sono presi inoltre in considerazione gli incarichi in entità o organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dell'ESPONENTE AZIENDALE o dei relativi familiari, purché tali incarichi non richiedano una gestione quotidiana da parte dell'ESPONENTE AZIENDALE.

4. La BANCA CENTRALE, sulla base di istanza motivata dell'ESPONENTE AZIENDALE, può altresì autorizzare quest'ultimo a ricoprire un INCARICO NON ESECUTIVO ulteriore rispetto a quanto indicato al comma 1. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo qualora l'esercizio di tale ulteriore INCARICO NON ESECUTIVO sia valutato compatibile con il criterio di adeguata disponibilità di tempo di cui al precedente articolo IV.II.11; l'autorizzazione è quindi revocabile dalla BANCA CENTRALE qualora l'esercizio di tale ulteriore INCARICO NON ESECUTIVO divenga incompatibile.

5. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'ESPONENTE AZIENDALE interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite.”.

55. Dopo l'articolo IV.II.12, è inserito il seguente articolo:

“Articolo IV.II.13 – Modalità di computo degli incarichi

1. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo IV.II.12, si considera, come unico incarico, l'insieme degli incarichi ricoperti:

- a) all'interno del medesimo gruppo della banca;*
- b) in imprese, anche finanziarie, partecipate direttamente o indirettamente, in cui la banca detiene una partecipazione almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto ovvero ne ha comunque il controllo indipendentemente dall'entità della partecipazione.*

2. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come INCARICO ESECUTIVO se almeno uno degli incarichi detenuti nella situazione di cui al comma precedente è esecutivo.”.

56. L'articolo IV.III.2 è così sostituito:

“Articolo IV.III.2 – Presentazione della documentazione e comunicazione delle informazioni da parte degli ESPONENTI AZIENDALI

1. La documentazione e le informazioni richieste ai fini della verifica in capo agli ESPONENTI AZIENDALI della sussistenza dei requisiti e della rispondenza ai criteri di cui al precedente Titolo II deve essere presentata dai soggetti interessati all'ORGANO COMPETENTE della banca:

- prima dell'accettazione della carica, quando la nomina non spetta all'Assemblea degli Azionisti;
- entro dieci giorni dalla data di accettazione della carica, quando la nomina spetta all'Assemblea degli Azionisti.

2. La presentazione della documentazione e delle informazioni di cui al precedente comma 1 va successivamente reiterata anche in occasione del rinnovo dell'incarico o comunque in presenza di eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della banca, incidono sulla situazione dell'ESPONENTE AZIENDALE, sul ruolo specifico da questi ricoperto o sulla composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE.

3. All'atto dell'accettazione dell'incarico, l'ESPONENTE AZIENDALE, qualora residente all'estero, ha l'onere di comunicare all'ORGANO COMPETENTE e, comunque anche al Consiglio di Amministrazione, l'elezione del domicilio in San Marino, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del DECRETO SANZIONI, ove non intenda domiciliarsi presso la sede legale della banca medesima; lo stesso onere comunicativo sorge anche nei casi di sopravvenuto trasferimento all'estero della residenza dell'ESPONENTE AZIENDALE in corso di carica.”.

57. L'articolo IV.III.3 è così sostituito:

“Articolo IV.III.3 – Verifiche e valutazioni sulla documentazione e sulle informazioni prodotte dall'ESPONENTE AZIENDALE

1. L'ORGANO COMPETENTE, alla prima seduta utile e in assenza dell'interessato, sia in caso di prima nomina sia di rinnovo, procede:

- a) alle verifiche in ordine alla validità dei certificati prodotti ai sensi dell'articolo IV.III.1;
- b) alla valutazione dell'attendibilità della documentazione prodotta e delle informazioni fornite, anche sulla base delle ulteriori informazioni e/o documentazione acquisite in autonomia dall'ORGANO COMPETENTE;
- c) alla valutazione dell'idoneità dell'interessato rispetto ai requisiti e ai criteri previsti al precedente Titolo II unitamente all'adeguatezza complessiva dell'ORGANO COMPETENTE e al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi.

2. Le medesime verifiche e valutazioni sono effettuate dall'ORGANO COMPETENTE anche nel caso in cui si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della banca, incidono sulla situazione dell'ESPONENTE AZIENDALE medesimo, sul ruolo specifico da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE.

3. La verifica e la valutazione sulla permanenza dei requisiti e dei criteri di cui al precedente Titolo II previsti per il Direttore Generale e per i DIRETTORI VICARI è comunque eseguita dal Consiglio di Amministrazione della banca contestualmente alle procedure di verifica eseguite per i propri membri in occasione del rinnovo della relativa composizione.

4. *In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza e di adeguata composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE, del limite al cumulo di incarichi e della disponibilità di tempo, l'ORGANO medesimo può adottare misure necessarie a colmarle ovvero a fronteggiarle come previsto agli articoli IV.II.6 bis, IV.II.6 quinquies e IV.II.11, quali rispettivamente, a titolo esemplificativo: predisposizione di uno specifico programma di formazione; previsione di un periodo di prova; rinuncia a incarichi esterni; adozione di specifiche politiche interne che assicurino l'individuazione, la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse.”.*

58. L'articolo IV.III.4 è così sostituito:

“Articolo IV.III.4 - Deliberazione dell'ORGANO COMPETENTE

1. *Le attività di verifica e valutazione di cui al precedente articolo devono essere compiutamente dettagliate in un'apposita delibera assunta dall'ORGANO COMPETENTE, in assenza dell'interessato, la quale deve:*

- a) riportare, per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI nominati, in termini analitici, il processo di verifica eseguito sulle certificazioni esaminate e le informazioni fornite;*
- b) indicare, per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI nominati, il processo di valutazione condotto con riguardo al rispetto di ciascun requisito e criterio previsto dal precedente Titolo II;*
- c) dettagliare le motivazioni in base alle quali l'ESPONENTE AZIENDALE è ritenuto idoneo a ricoprire lo specifico incarico;*
- d) precisare le valutazioni compiute sull'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi.*
- e) indicare, in caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza, di adeguata composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE, del limite al cumulo di incarichi e della disponibilità di tempo, quali misure sono state adottate per colmarle ovvero fronteggiarle, ai sensi del precedente articolo IV.III.3, comma 4, nonché precisare le ragioni per le quali, a giudizio dell'ORGANO COMPETENTE, le stesse sono ritenute sufficienti ad assicurare il rispetto di tali criteri ovvero a eliminare le criticità riscontrate.*

2. *Per i soggetti per i quali la documentazione risultasse carente, l'ORGANO COMPETENTE delibererà il rinvio a successiva seduta delle proprie valutazioni, dando atto nella delibera delle integrazioni da apportare, nel rispetto dei termini per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della LISF.”.*

59. L'articolo IV.III.5 è così sostituito:

“Articolo IV.III.5 - Comunicazione alla Banca Centrale

1. *Copia conforme delle delibere assunte in forma definitiva per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI dall'ORGANO COMPETENTE ai sensi dell'articolo precedente, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, a copia dei curricula, alla relazione di cui all'articolo IV.II.6 ter, e alla eventuale comunicazione di cui al precedente articolo IV.III.2 comma 2, devono essere trasmesse alla BANCA CENTRALE e contestualmente, per conoscenza, anche all'altro ORGANO COMPETENTE, entro trenta giorni dalla data di iscrizione delle nomine nel Registro delle Società, nei modi previsti all'articolo III.II.6.*

2. *Nei casi di nomina del solo Direttore Generale o dei DIRETTORI VICARI, il termine per la trasmissione alla BANCA CENTRALE, di cui al precedente comma, decorre dalla data in cui la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata assunta in forma definitiva.”.*

60. L'articolo IV.III.6 è così sostituito:

“Articolo IV.III.6 - Valutazioni della Banca Centrale

1. La BANCA CENTRALE valuta l'idoneità degli ESPONENTI AZIENDALI rispetto ai requisiti e ai criteri previsti dal precedente Titolo II in relazione allo specifico incarico ricoperto, anche sulla base della documentazione trasmessa dall'ORGANO COMPETENTE ai sensi dell'articolo precedente.

2. Qualora emergano carenze nei requisiti o nella rispondenza ai criteri previsti al precedente Titolo II o vizi di procedura nelle deliberazioni di cui all'articolo IV.III.4, la BANCA CENTRALE può adottare i provvedimenti all'uopo ritenuti necessari, tra cui quelli di cui al Titolo successivo.

3. Qualora la BANCA CENTRALE riscontri specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza e di adeguata composizione collettiva dell'ORGANO, del limite al cumulo degli incarichi e della disponibilità di tempo, può imporre condizioni per il superamento delle carenze ovvero delle criticità rilevate, disponendo anche la convocazione dell'ESPONENTE AZIENDALE e del rispettivo ORGANO COMPETENTE, per acquisire ulteriori informazioni circa la posizione dell'ESPONENTE medesimo e dell'ORGANO COMPETENTE nel suo complesso.”.

61. La rubrica del Titolo IV della Parte IV è modificata in *“Decadenza, sospensione e rimozione dagli incarichi”*.

62. Il comma 1 dell'articolo IV.IV.1 è così sostituito:

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ in tema di decadenza di amministratori e sindaci, il difetto di uno o più requisiti disciplinati dal precedente Titolo II, o la carenza nella rispondenza ad uno o più criteri di cui al medesimo Titolo, qualora in tale ultimo caso non siano state comunque adottate misure idonee a colmarla ovvero non siano state rispettate le condizioni imposte dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo IV.III.6, comma 3 per il superamento della carenza riscontrata, determinano la decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE della banca dalla carica o dall'ufficio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2 della LISF.”.

63. Il comma 1 dell'articolo IV.IV.2 è così sostituito:

“1. Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione ricognitiva della decadenza, con allegata la relativa deliberazione assunta dal Collegio Sindacale quale diverso ORGANO COMPETENTE se trattasi di sindaco, deve essere trasmessa tempestivamente alla BANCA CENTRALE, con le modalità di cui all'articolo III.II.6. Le delibere, assunte dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo IV.III.4, devono contenere informazioni sufficientemente dettagliate sulle cause che hanno determinato la decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE, nonché, quando trattasi di decadenza del CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA, l'indicazione della persona che dovrà esercitarne ad interim le funzioni.”.

64. Il comma 1 dell'articolo IV.IV.3 è così sostituito:

“1. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti al Collegio Sindacale dall'articolo 63 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, la BANCA CENTRALE, rilevato il verificarsi di una causa di decadenza a carico di un ESPONENTE

AZIENDALE, può dichiararne la decadenza con proprio provvedimento motivato, comunicato in forma scritta sia alla banca sia all'ESPONENTE interessato entro dieci giorni dalla sua emanazione, procedendo direttamente e contestualmente, ai sensi dell'articolo 46 della LISF, alla convocazione degli organi sociali.”.

65. Il comma 2 dell'articolo IV.IV.5 è così sostituito:

“2. Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma, con allegata relativa deliberazione assunta dall'ORGANO COMPETENTE ai sensi dell'articolo IV.III.4, ove non coincidente, deve essere trasmessa tempestivamente alla BANCA CENTRALE con le modalità di cui all'articolo III.II.6.”.

66. Il comma 3 dell'articolo IV.IV.5 è così sostituito:

“3. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la sospensione, la stessa non può avere durata superiore a trenta giorni o, per l'amministrazione delegata o il direttore generale, di venti giorni dal verificarsi della circostanza che l'ha causata. In ogni caso, se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale, la sospensione si applica per l'intera durata della misura. Entro la scadenza del periodo di sospensione, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, deve alternativamente:

- deliberare l'immediata riammissione dell'ESPONENTE AZIENDALE sospeso all'esercizio delle funzioni attribuitegli*
- sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la revoca dell'incarico, fornendo all'Assemblea medesima informazioni analitiche e motivate nonché il parere del Collegio Sindacale.”.*

67. Dopo l'articolo IV.IV.6 è inserito il Capo III avente la seguente rubrica *“Rimozione”.*

68. L'articolo IV.IV.7 è così sostituito:

“Articolo IV.IV.7 - Cause di rimozione

“1. Fatti salvi i casi in cui ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza o la sospensione degli ESPONENTI AZIENDALI, in caso di inidoneità dell'ESPONENTE medesimo per carenza di uno o più requisiti o dei criteri di cui al precedente Titolo II, qualora la permanenza in carica di quest'ultimo sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, e, in particolare, per la sua reputazione e/o stabilità e per la salvaguardia della fiducia del pubblico, la BANCA CENTRALE può altresì, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis della LISF, disporre la rimozione dell'ESPONENTE AZIENDALE.

69. Dopo l'articolo IV.IV.7 è inserito il seguente articolo:

Articolo IV.IV.8 - Procedura di rimozione

1. La rimozione è disposta dalla BANCA CENTRALE direttamente con provvedimento motivato, comunicato in forma scritta sia alla banca sia all'ESPONENTE interessato.”.

70. Il comma 1 dell'articolo V.I.1 è così sostituito:

“1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della LISF e nell'articolo 5 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50.”

71. Al comma 1 dell'articolo V.II.6, dopo la lettera i) è inserita la seguente lettera:

“j) insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza determinati dalla presenza di stretti legami, come definiti all'articolo 1 della LISF, tra la banca e i soggetti del relativo gruppo di appartenenza, ovvero, derivanti dalle disposizioni del Paese da cui dipendono le persone fisiche o giuridiche con cui la banca ha stretti legami, o da difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni.”.

72. La lettera d), del comma 2 dell'articolo V.II.6 è così sostituita:

“d) non siano stati soggetti a procedure concorsuali, a PROCEDURE DI RIGORE o a procedure estere equivalenti a quelle disciplinate nell'ordinamento sammarinese rispettivamente:

- 1) dalla Legge 15 novembre 1917, n. 17 e dall'articolo 115 della Legge sulle Società;*
- 2) dalla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF;*
- 3) dalla Legge 14 giugno 2019, n. 102;*

o esserne stati azionisti di controllo o ESPONENTI AZIENDALI.”.

73. L'articolo V.III.5 è così sostituito:

“Articolo V.III.5 - Termini del provvedimento

1. La BANCA CENTRALE comunica prontamente, e comunque entro due giorni lavorativi, ai SOGGETTI RICHIEDENTI l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e la data di scadenza del periodo di valutazione.

2. La BANCA CENTRALE può vietare l'operazione entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1, decorsi i quali, in assenza di alcun tipo di comunicazione da parte della stessa BANCA CENTRALE, la richiesta si intende concessa, secondo la procedura di silenzio-assenso prevista all'articolo 17, comma 2 della LISF, fatta salva la facoltà dei SOGGETTI RICHIEDENTI di richiedere il provvedimento autorizzativo in forma espressa.

3. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE, entro i termini di cui al precedente comma, comunichi al SOGGETTO RICHIEDENTE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 comma 2 della LISF, la necessità di integrare la domanda di autorizzazione con informazioni e/o documentazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite, valutandola come carente o non sufficientemente chiara, la domanda medesima s'intenderà ad ogni effetto decaduta qualora quanto richiesto non pervenga alla BANCA CENTRALE entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.”.

74. La lettera c) del comma 1 dell'articolo V.III.6 è così sostituita:

“c) l'operazione proposta contrasta con il raggiungimento delle finalità della vigilanza di cui all'articolo 37 della LISF.”.

75. All'articolo V.IV.I, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

“6. Fermi restando gli obblighi di comunicazione in capo agli azionisti delle banche di cui ai commi precedenti, le banche sono tenute a comunicare alla BANCA CENTRALE, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni nel loro capitale qualora, per effetto delle stesse, il PARTECIPANTE AL CAPITALE superi o scenda al di sotto delle soglie di cui all'articolo V.III.1, ovvero, indipendentemente dall'entità della partecipazione, acquisisca o perda il controllo della banca.”

76. Il comma 2 dell'articolo VII.XII.8 è così sostituito:

“2. La BANCA CENTRALE può vietare comunque l'operazione se ritiene che essa contrasti con la sana e prudente gestione della banca.”.

77. Il comma 3 dell'articolo VIII.III.2 è così sostituito:

“3. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il soggetto ispezionato, così come i revisori contabili, devono far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché gli interventi già attuati e quelli programmati per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.”.

78. Dopo l'Allegato A è inserito l'Allegato A1 “Autodichiarazione Criteri di Correttezza” contenuto nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

79. L'Allegato B “Autodichiarazione Requisiti di Professionalità” è sostituito da quello di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.

80. L'Allegato C1 “Autodichiarazione Requisiti di Indipendenza per funzioni di amministrazione” è sostituito da quello di cui all'Allegato 3 del presente Regolamento.

81. L'Allegato C2 “Autodichiarazione Requisiti di Indipendenza per funzioni di controllo” è sostituito da quello di cui all'Allegato 4 del presente Regolamento.

Articolo 2 – Modifiche al Regolamento 2006-03

1. All'articolo 1, comma 1, la lettera h) è così sostituita:

“h) “esponenti aziendali”: persone fisiche che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco, direttore generale ed eventuale direttore vicario, chiamato a subentrare temporaneamente o occasionalmente nelle funzioni del direttore generale, quando assente;”.

2. All'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma, con conseguente rinumerazione dei commi successivi:

“6. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nelle domande di autorizzazione presentate, ne deve essere data pronta informativa alla BANCA CENTRALE.”.

3. Il comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito:

“1. Oltre ai servizi di investimento collettivo, le SG possono prestare quali ATTIVITÀ ACCESSORIE, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE:

- a) il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (attività di cui alla lettera D4 dell'Allegato 1 della LISF);*

-
- b) *il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile di strumenti finanziari (attività di cui alla lettera D6 dell'Allegato 1 della LISF), limitatamente alle quote di Fondi comuni di investimento di propria istituzione;*
- c) *la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari (attività di cui alla lettera D7 dell'Allegato 1 della LISF)".*

4. Il comma 3 dell'articolo 4 è così sostituito:

"3. Le SG possono altresì svolgere quali ATTIVITÀ CONNESSE, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria.

5. All'articolo 10, comma 1, la lettera c) è così sostituita:

"c) le relazioni d'affari e i legami dei partecipanti al capitale nonché la struttura del gruppo della SG non pregiudichino la gestione sana e prudente della società e l'effettivo esercizio della vigilanza, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera i-bis) della LISF".

6. Il comma 1 dell'articolo 11 è così sostituito:

"1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda la BANCA CENTRALE emana il provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa. Nei casi in cui sia stata disposta l'interruzione o la sospensione del termine, il provvedimento di autorizzazione o di diniego deve comunque essere emanato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda."

7. È abrogato l'articolo 12.

8. L'articolo 13 è così sostituito:

"Articolo 13 – Iscrizione nel registro dei soggetti autorizzati.

1. La BANCA CENTRALE iscrive la SG nel registro dei soggetti autorizzati secondo quanto previsto dal Regolamento n. 2006-01.

2. Completata l'iscrizione nel registro delle società e ritirata la licenza di esercizio ai sensi dell'articolo 153 della LISF, la SG ne dà comunicazione alla BANCA CENTRALE per l'integrazione dei dati chiedendo l'abilitazione all'inizio dell'operatività ai sensi dell'articolo 9 della LISF. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo, completo di statuto;*
- b) certificato di vigenza in originale.*

3. Eventuali modifiche o integrazioni al programma di attività o alla struttura organizzativa di cui all'articolo 9 devono essere riportate nella domanda di abilitazione, la quale deve altresì contenere una relazione sullo stato di attuazione del programma medesimo e di implementazione della struttura organizzativa con riferimento alla data in cui viene presentata la domanda.

4. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda in assenza di comunicazioni della BANCA CENTRALE, la SG può iniziare l'operatività."

9. L'articolo 19 è così sostituito:

“Articolo 19 – Termini per il provvedimento della BANCA CENTRALE.

1. La BANCA CENTRALE comunica prontamente, e comunque entro due giorni lavorativi, ai soggetti richiedenti l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e la data di scadenza del periodo di valutazione.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della LISF la BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1, emana un provvedimento di autorizzazione o di diniego all'assunzione della partecipazione. Decorso il periodo di valutazione senza alcun tipo di comunicazione da parte della BANCA CENTRALE, l'autorizzazione si ritiene concessa, fatta salva la facoltà dei soggetti richiedenti di richiedere il provvedimento autorizzativo in forma espressa. Ai fini del provvedimento la BANCA CENTRALE, oltre ai requisiti indicati nel presente Titolo, valuta anche che la variazione della compagine sociale della SG o dell'assetto dell'eventuale GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SG non risulti di ostacolo ai controlli di vigilanza, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera i-bis) della LISF e al perseguimento delle finalità stabilite dall'articolo 37 della stessa LISF.

3. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE, entro i termini di cui al precedente comma, comunicò al soggetto richiedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 comma 2 della LISF, la necessità di integrare la richiesta di autorizzazione con informazioni e/o documentazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite, valutandola come carente o non sufficientemente chiara, la richiesta medesima s'intenderà ad ogni effetto decaduta qualora le suddetti informazioni e/o documentazioni non pervengano alla BANCA CENTRALE entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.”.

10. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 è così sostituita:

“d) non aver ricoperto incarichi di ESPONENTE AZIENDALE in soggetti autorizzati sottoposti negli ultimi cinque anni a procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019, n. 102.”.

11. Il comma 5 dell'articolo 26 è così sostituito:

“5. Ai fini di cui al precedente comma 2 lettera a) non sono computabili le attività di amministrazione, direzione o controllo maturate presso società sottoposte a procedure concorsuali o a procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 102 o a procedure estere equivalenti, qualora avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, i rispettivi incarichi o nell'anno successivo alla loro cessazione.”.

12. Il comma 3 dell'articolo 71 è così sostituito:

“3. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il soggetto ispezionato, così come i revisori contabili, devono far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché gli interventi già attuati e quelli programmati per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.”.

13. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 83 è così sostituita:

“a) STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI di cui alla lettera A), punto 2) e alla lettera B), punti 1) e 2) dell'Allegato 2 della LISF;”.

14. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 83 è così sostituita:

“b) strumenti finanziari di cui alla lettera A), punto 2) e alla lettera B), punti 1) e 2) dell'Allegato 2 della LISF non quotati entro il limite complessivo del 10 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO;”.

Articolo 3 – Modifiche al Regolamento 2007-02

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è così modificata:

“d) non aver ricoperto incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese finanziarie sottoposte negli ultimi cinque anni a procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 102.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 bis è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 10 è così sostituito:

“4. In caso di provvedimento di accoglimento dell'istanza, la BANCA CENTRALE rilascia una attestazione al fine di consentire al richiedente di acquisire la licenza per l'esercizio di attività economica. In caso di accoglimento di istanza di iscrizione di una persona fisica quale responsabile dell'attività di intermediazione, la BANCA CENTRALE non richiede di acquisire licenza per l'esercizio di attività economica.”.

4. Il comma 1 dell'articolo 17 quinquies è così sostituito:

“1. Le persone fisiche iscritte nel registro, gli addetti ed i collaboratori dell'intermediario aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. L'aggiornamento è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel registro o, per gli addetti e i collaboratori dell'intermediario, da quello di inizio dell'attività. A tal fine, partecipano a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o attraverso le modalità videoconferenza, webinar, e-learning.”.

5. Il comma 2 dell'articolo 27 è così sostituito:

“2. La BANCA CENTRALE verifica che l'impresa per conto della quale l'intermediario estero intende svolgere l'attività di intermediazione, o per le quali l'intermediario intende concludere contratti di assicurazione, sia inclusa nell'elenco previsto dall'articolo 31 e che nello Stato di origine dell'intermediario estero siano garantite condizioni di reciprocità o, in mancanza di quest'ultima condizione, sia adottata deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE comunica l'accoglimento o il diniego della richiesta. In caso di accoglimento la BANCA CENTRALE rilascia un'attestazione al fine di consentire al richiedente di espletare ulteriori adempimenti previsti dall'ordinamento sammarinese. Una volta prodotti tali documenti, il soggetto è iscritto nella pertinente Sezione del registro. L'intermediario estero è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di ogni altra disposizione di legge o di Regolamento della Repubblica di San Marino; al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, il soggetto deve disporre di una sede nella Repubblica di San Marino presso la quale reperire la documentazione relativa all'attività svolta nella Repubblica di San Marino.”.

6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 è così modificata:

“c) l'esistenza di condizioni di reciprocità, o in mancanza, l'adozione di deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio”.

Articolo 4 – Modifiche al Regolamento 2008-01

1. All'articolo 1, comma 1, la lettera q) è così sostituita:

“h) “esponenti aziendali”: persone fisiche che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco, direttore generale ed eventuale direttore vicario, chiamato a subentrare temporaneamente o occasionalmente nelle funzioni del direttore generale, quando assente.”

2. All'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma, con conseguente rinumerazione dei commi successivi:

“6. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nelle domande di autorizzazione presentate, ne deve essere data pronta informativa alla BANCA CENTRALE.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 5 è così sostituito:

“4. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa di cui ai rami I, II o III, ovvero di cui al ramo V solo se autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, può garantire in via complementare ai relativi contratti i rischi di danni alla persona, comprese le incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o malattia e la perdita d'impiego, a condizione che le coperture relative ai suddetti rischi vengano prestate nell'ambito dello stesso contratto che copre la garanzia principale del ramo vita e si riferiscano alla medesima persona assicurata.

Con specifico riferimento alla predetta copertura perdita d'impiego devono essere rispettate le seguenti ed ulteriori condizioni:

- a) la parte di premio di tariffa relativo a tale copertura deve essere al massimo il 5 per cento del premio di tariffa totale pagato dal contraente;*
- b) cessione integrale del rischio assunto a riassicuratori di primario standing in modo che il rischio ritenuto dall'IMPRESA DI ASSICURAZIONE a tale riguardo sia pari allo 0 per cento;*
- c) assenza di previsioni contrattuali tese a ridurre in modo significativo la garanzia offerta (ad es. eccessivi periodi di carenza e/o rilevanti franchigie);*
- d) autonoma restituzione dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE della parte di premio di tariffa pagato e non goduto a motivo dell'estinzione anticipata o del trasferimento del finanziamento, con esclusione delle spese amministrative del contratto;*
- e) rafforzamento della valutazione delle condizioni di assicurabilità e dell'adeguatezza della copertura offerta rispetto alle esigenze del cliente, nonché sostanziale allineamento della durata della copertura assicurativa con la durata del finanziamento, ivi incluse il numero di rate rimborsabili dall'IMPRESA DI ASSICURAZIONE al soggetto erogatore del finanziamento.”.*

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 è abrogata.

5. All'articolo 12, comma 1, la lettera c) è così sostituita:

“c) le relazioni d'affari e i legami dei partecipanti al capitale nonché la struttura del gruppo non pregiudichino la gestione sana e prudente della società e l'effettivo esercizio della vigilanza, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera i-bis) della LISF”.

6. Il comma 1 dell'articolo 13 è così sostituito:

“1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda la BANCA CENTRALE emana il provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa. Nei casi in cui sia stata disposta l'interruzione o la sospensione del termine, il provvedimento di autorizzazione o di diniego deve comunque essere emanato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda.”

7. L'articolo 14 è abrogato.

8. Il comma 1 dell'articolo 15 è così sostituito:

“1. La BANCA CENTRALE iscrive l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE nel registro dei soggetti autorizzati sulla base dei dati desumibili dalla bozza di atto costitutivo e dai documenti presentati ai fini dell'autorizzazione e indica i successivi adempimenti necessari per ottenere l'abilitazione all'inizio dell'operatività.”

9. L'articolo 22 è così sostituito:

“1. La BANCA CENTRALE comunica prontamente, e comunque entro due giorni lavorativi, ai soggetti richiedenti l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e la data di scadenza del periodo di valutazione.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della LISF la BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1, emana un provvedimento di autorizzazione o di diniego all'assunzione della partecipazione. Decorso il periodo di valutazione senza alcun tipo di comunicazione da parte della BANCA CENTRALE, l'autorizzazione si ritiene concessa, fatta salva la facoltà dei soggetti richiedenti di richiedere il provvedimento autorizzativo in forma espressa. Ai fini del provvedimento la BANCA CENTRALE, oltre ai requisiti indicati nel presente Titolo, valuta anche che la variazione della compagine sociale dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE o dell'assetto dell'eventuale GRUPPO DI APPARTENENZA dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE non risulti di ostacolo ai controlli di vigilanza, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera i-bis) della LISF e al perseguimento delle finalità stabilite dall'articolo 37 della stessa LISF.

3. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE, entro i termini di cui al precedente comma, comunichi al soggetto richiedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 comma 2 della LISF, la necessità di integrare la richiesta di autorizzazione con informazioni e/o documentazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite, valutandola come carente o non sufficientemente chiara, la richiesta medesima s'intenderà ad ogni effetto decaduta qualora le suddetti informazioni e/o documentazioni non pervengano alla BANCA CENTRALE entro novanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.”

10. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 è così sostituita:

“d) non aver ricoperto incarichi di ESPONENTE AZIENDALE in soggetti autorizzati sottoposti negli ultimi cinque anni a procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019, n. 102.”

11. Al comma 2 dell'articolo 25, dopo la lettera e), è inserita la seguente lettera:

“f) copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni.”

12. Il comma 4, dell'articolo 29 è così sostituito:

“4. Ai fini di cui al precedente comma 1 lettera a) non sono computabili le attività di amministrazione, direzione o controllo maturate presso società sottoposte a procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 102 o a procedure estere equivalenti, qualora avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, i rispettivi incarichi o nell'anno successivo alla loro cessazione.”

13. Il comma 3 dell'articolo 116 è così sostituito:

“3. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il soggetto ispezionato, così come i revisori contabili, devono far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché gli interventi già attuati e quelli programmati per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.”

Articolo 5 – Modifiche al Regolamento 2011-03

1. Al comma 1 dell'articolo I.I.2, le definizioni di cui ai punti 9, 30 e 75 sono così sostituite:

“9. “capo della struttura esecutiva”: Direttore Generale o, in mancanza, amministratore con delega a svolgere le funzioni di Direttore Generale e l'eventuale direttore vicario, chiamato a subentrare temporaneamente o occasionalmente nelle funzioni di capo della struttura esecutiva in assenza del Direttore Generale;

30. “esponenti aziendali”: persone fisiche che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco o capo della struttura esecutiva;

75. “società in default”: società sottoposte a procedure concorsuali o a procedimenti straordinari o a procedure di risoluzione o a procedure estere equivalenti a quelle disciplinate nell'ordinamento sammarinese rispettivamente:

- 1 dalla Legge 15 novembre 1917, n. 17 e dall'articolo 115 della Legge sulle Società;*
- 2 dalla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF;*
- 3 dalla Legge 14 giugno 2019, n. 102;”*

2. Agli articoli in materia di sanzioni amministrative di seguito riportati, il riferimento agli articoli del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (Decreto Sanzioni) è integrato con il riferimento anche all'articolo “18-bis” del medesimo Decreto:

- II.I.2, III.I.2, IV.I.2, V.I.2, VI.I.2, VII.I.2, VIII.I.2, IX.I.2, X.I.2.

3. Il comma 2 dell'articolo II.II.3 è così sostituito:

“2. Le SOCIETÀ FINANZIARIE possono esercitare anche:

- a) l'attività riservata di cui alla lettera D6 dell'Allegato 1 alla LISF, purché il collocamento abbia ad oggetto obbligazioni di propria emissione o sia svolto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della stessa LISF, in via accessoria all'esercizio dell'attività di cui alla lettera L;*

-
- b) *la consulenza in materia di investimenti di cui alla lettera D7 dell'Allegato 1 alla LISF, limitatamente agli strumenti finanziari oggetto di collocamento ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera a).*”

4. L'articolo II.II.4 è così sostituito:

“1. Le SOCIETÀ FINANZIARIE possono esercitare le seguenti attività connesse, strumentali o accessorie:

- a) amministrazione degli immobili acquisiti ad uso funzionale della SOCIETÀ FINANZIARIA, ai sensi dell'articolo VII.VII.1, e per recupero crediti, ai sensi dell'articolo VII.VII.2;*
- b) predisposizione e gestione di servizi informatici ad uso proprio o di società controllate o controllanti;*
- c) studio, ricerca, analisi, in materia economica e finanziaria;*
- d) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;*
- e) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;*
- f) locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;*
- g) esercizio professionale dell'ufficio di trustee, anche in San Marino ove autorizzato dalla BANCA CENTRALE ai sensi del Decreto Delegato n. 49/2010 e succ. mod. ed int.”.*

5. All'articolo III.II.3, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

“3. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda di autorizzazione presentata, i SOGGETTI PROMOTORI devono informare senza indugio la BANCA CENTRALE.”.

6. L'Articolo III.II.7 è così sostituito:

“1. La BANCA CENTRALE, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comunica per iscritto all'indirizzo indicato nella domanda medesima l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione. Nei casi in cui sia stata disposta l'interruzione o la sospensione del termine, il provvedimento di autorizzazione o di diniego deve comunque essere emanato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda.”.

7. Il comma 3 dell'articolo Articolo III.II.8 è abrogato.

8. L'articolo III.II.10 è abrogato.

9. L'articolo III.IV.3. è abrogato.

10. Il comma 1 dell'articolo III.V.4 è così sostituito:

“1. La domanda deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'accoglimento e deve essere corredata dai documenti di seguito elencati:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo, completo di statuto, ove modificato rispetto a quello di cui all'articolo III.IV.2;*
- b) certificato di vigenza in originale;*
- c) copia della licenza di esercizio;*

- d) *attestazione sottoscritta in originale dai membri del Collegio Sindacale dell'avvenuto versamento dell'intero capitale sociale, con allegata copia delle ricevute contabili rilasciate dalla banca depositaria;*
- e) *curricula vitae, sottoscritti, del PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE;*
- f) *copia di eventuali contratti di esternalizzazione, completi dei livelli minimi di servizio e dei presidi di controllo sull'attività dell'OUTSOURCER;*
- g) *copia del contratto con la SOCIETÀ DI REVISIONE incaricata del CONTROLLO CONTABILE e della certificazione dei bilanci;*
- h) *copia del contratto che attesti la legittima disponibilità della sede;*
- i) *copia del contratto di acquisto o di licenza d'uso del sistema informativo e di assistenza informatica.”.*

11. Sono abrogati la lettera e) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo III.V.9.

12. La Lettera d) del comma 1) dell'articolo III.VI.1 è così modificata:

“d) rispetto nel Paese d'origine di condizioni di reciprocità o, in mancanza, deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio;”

13. All'articolo III.VI.2, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

“3. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda di autorizzazione presentata, la SOCIETÀ FINANZIARIA estera richiedente deve informare senza indugio la BANCA CENTRALE.”.

14. L'articolo III.VI.5 è così sostituito:

“1. La SOCIETÀ FINANZIARIA estera presenta la domanda di autorizzazione all'apertura della SUCCURSALE al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE con le modalità indicate all'articolo III.II.6 o a mezzo corriere.”

2. La BANCA CENTRALE, nei termini di cui all'articolo III.II.7, comunica per iscritto alla SOCIETÀ FINANZIARIA estera l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione.

3. Il termine di cui sopra può essere:

- a) *sospeso, qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o sia necessario richiedere ulteriori notizie all'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine;*
- b) *interrotto, qualora la documentazione presentata risulti incompleta o inadeguata.*

4. Ai casi di sospensione ed interruzione si applica la disciplina di cui agli articoli III.II.8 e III.II.9.

5. Per l'inizio dell'operatività non è richiesta l'abilitazione della BANCA CENTRALE di cui all'articolo 9 della LISF.

6. La SUCCURSALE di SOCIETÀ FINANZIARIA estera nel momento in cui inizia ad operare deve darne immediata comunicazione scritta alla BANCA CENTRALE.”.

15. L'articolo III.VI.8 è così sostituito:

"1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) esistenza nel Paese d'origine della SOCIETÀ FINANZIARIA estera di una regolamentazione adeguata in materia di vigilanza, anche su base consolidata, che comprenda anche l'attività svolta all'estero;*
- b) esistenza di apposite intese per lo scambio di informazioni con le competenti autorità del Paese d'origine.;*
- c) autorizzazione ed effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi che si intendono prestare nella Repubblica di San Marino;*
- d) rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità o, in mancanza, deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio;*
- e) consenso preventivo dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine alla domanda di prestazione dei servizi senza stabilimento in San Marino da parte della SOCIETÀ FINANZIARIA da essa vigilata;*
- f) conformità delle modalità di prestazione del servizio alle norme applicate alle SOCIETÀ FINANZIARIE sammarinesi per la prestazione degli stessi servizi o di servizi equivalenti;*
- g) possesso dell'autorizzazione a svolgere ATTIVITÀ CREDITIZIA, anche per il tramite di SUCCURSALI o in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, in uno o più dei Paesi che sotto il profilo del contrasto al crimine finanziario (riciclaggio del denaro di provenienza illecita, usura, finanziamento al terrorismo ecc.) non sono inclusi nella lista dei Paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92."*

16. All'articolo III.VI.9, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"2. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda di autorizzazione presentata, la SOCIETÀ FINANZIARIA estera richiedente deve informare senza indugio la BANCA CENTRALE."

17. L'articolo III.VI.10 è così sostituito:

"1. Per la procedura di autorizzazione si rinvia alla disciplina prevista all'articolo III.VI.5 con riferimento alla domanda di apertura di SUCCURSALE da parte di SOCIETÀ FINANZIARIA estera."

18. La lettera b) del comma 1 dell'articolo III.VI.13 è così sostituito:

"b) nel Paese di origine sia garantito il rispetto di condizioni di reciprocità o, in mancanza, sia adottata deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio."

19. Il comma 3 dell'articolo III.VII.1 è così modificato:

"3. La BANCA CENTRALE, entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda comunica per iscritto alla SOCIETÀ FINANZIARIA l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto alla precedente Parte II, Titolo II."

20. All'articolo III.VII.1 è aggiunto il seguente comma:

"6. Nei casi in cui sia stata disposta l'interruzione o la sospensione del termine, il provvedimento di autorizzazione o di diniego deve comunque essere emanato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda."

21. L'articolo III.VII.3 è così sostituito:

“1. La BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 10 della LISF, può revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'ATTIVITÀ CREDITIZIA nei casi in cui il soggetto autorizzato:

- a) non soddisfa più i requisiti di cui;*
 - 1) alla Parte III, Titolo III e/o all'articolo III.V.9, per le SOCIETÀ FINANZIARIE sammarinesi;*
 - 2) all'articolo III.VI.1, per le SUCCURSALI sammarinesi di SOCIETÀ FINANZIARIA estera;*
 - 3) agli articoli III.VI.8 o III.VI.13, per le SOCIETÀ FINANZIARIE estere senza stabilimento o con uffici di rappresentanza;*
- e ogni altro requisito cui è subordinata l'autorizzazione o non informa la BANCA CENTRALE di cambiamenti rilevanti a tale riguardo;*
- b) non si serve dell'autorizzazione/abilitazione entro dodici mesi o vi rinuncia espressamente ai sensi di quanto previsto all'articolo III.VII.2;*
- c) ha cessato di esercitare, da più di sei mesi, ogni attività per la quale ha ottenuto l'autorizzazione;*
- d) ha ottenuto l'autorizzazione/abilitazione presentando false dichiarazioni o documenti, o ricorrendo ad altre irregolarità;*
- e) ha un atto costitutivo non conforme alla bozza presentata ai fini dell'autorizzazione;*
- f) costituisce una minaccia per la stabilità del sistema o per la fiducia in esso proseguendo la sua attività;*
- g) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività riservata per la quale ha ottenuto l'autorizzazione.*

2. Agli effetti di cui alla lettera c) del precedente comma, rileva l'assenza, per il periodo ivi indicato, di contratti in essere, conclusi nell'ambito dell'esercizio dell'attività riservata.”

22. La lettera d) del comma 1 dell'articolo IV.II.1 è così modificata:

“d) non aver ricoperto incarichi di ESPONENTE AZIENDALE in IMPRESE FINANZIARIE sottoposte negli ultimi cinque anni a procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 102.”

23. Il comma 1 dell'articolo V.I.1 è così sostituito:

“1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della LISF.”

24. Al comma 1 dell'articolo V.II.6, dopo la lettera i) è inserita la seguente lettera:

“j) insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza determinati dalla presenza di stretti legami, come definiti all'articolo 1 della LISF, tra la SOCIETÀ FINANZIARIA e i soggetti del relativo gruppo di appartenenza, ovvero, derivanti dalle disposizioni del Paese da cui dipendono le persone fisiche o giuridiche con cui SOCIETÀ FINANZIARIA ha stretti legami, o da difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni.”

25. La lettera d), del comma 2 dell'articolo V.II.6 è così sostituita:

“d) non siano stati soggetti a procedure concorsuali, a procedimenti straordinari, a procedure di risoluzione o a procedure estere equivalenti a quelle disciplinate nell'ordinamento sammarinese rispettivamente:

- 1) dalla Legge 15 novembre 1917, n. 17 e dall'articolo 115 della Legge sulle Società;*
- 2) dalla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF;*
- 3) dalla Legge 14 giugno 2019, n. 102;*

o esserne stati azionisti di controllo o ESPONENTI AZIENDALI.”.

26. L'articolo V.III.5 è così sostituito:

“1. La BANCA CENTRALE comunica prontamente, e comunque entro due giorni lavorativi, ai SOGGETTI RICHIEDENTI l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e la data di scadenza del periodo di valutazione.

2. La BANCA CENTRALE può vietare l'operazione entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1, decorsi i quali, in assenza di alcun tipo di comunicazione da parte della stessa BANCA CENTRALE, la richiesta si intende concessa, secondo la procedura di silenzio-assenso prevista all'articolo 17, comma 2 della LISF, fatta salva la facoltà dei SOGGETTI RICHIEDENTI di richiedere il provvedimento autorizzativo in forma espressa.

3. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE, entro i termini di cui al precedente comma, comunichi al SOGGETTO RICHIEDENTE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 comma 2 della LISF, la necessità di integrare la domanda di autorizzazione con informazioni e/o documentazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite, valutandola come carente o non sufficientemente chiara, la domanda medesima s'intenderà ad ogni effetto decaduta qualora quanto richiesto non pervenga alla BANCA CENTRALE entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.”.

27. La lettera c) del comma 1 dell'articolo V.III.6 è così modificata:

“c) l'operazione proposta contrasta con il raggiungimento delle finalità della vigilanza di cui all'articolo 37 della LISF.”.

28. Il comma 2 dell'articolo VII.XII.8 è così sostituito:

“2. La BANCA CENTRALE può vietare comunque l'operazione se ritiene che essa contrasti con la sana e prudente gestione della SOCIETÀ FINANZIARIA”.

29. Il comma 3 dell'articolo VIII.III.2 è così sostituito:

“3. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il soggetto ispezionato, così come i revisori contabili, devono far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché gli interventi già attuati e quelli programmati per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.”.

Articolo 6 – Modifiche al Regolamento 2007-01

1. Il comma 1 dell'articolo 2 è così sostituito:

“1. I soggetti di cui all'articolo precedente possono presentare segnalazioni relative unicamente alla condotta di soggetti autorizzati, promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti o intermediari assicurativi o riassicurativi qualora ne ravvisino inadempienze alle norme contenute nella Legge 17 novembre 2005 n.165 e/o nei provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.”.

Articolo 7 – Modifiche al Regolamento 2016-02

1. Il comma 2 dell'articolo IV.V.1 è così sostituito:

“2. Il carattere di stabile investimento che caratterizza gli STRUMENTI FINANZIARI del portafoglio immobilizzato non consente, in linea di principio:

- a) di impiegare gli STRUMENTI FINANZIARI di tale portafoglio nella gestione ordinaria del rischio di liquidità e di mercato, ad eccezione della possibilità di operazioni in pronti contro termine di cui all'art. IV.V.3 o di smobilizzo temporaneo ad altro titolo (ad es. prestito titoli);*
- b) di includere detti titoli in portafogli la cui gestione è delegata a terzi;*
- c) di includere nel portafoglio immobilizzato STRUMENTI FINANZIARI in default, le cui scadenze per rimborso capitale e/o pagamento interessi non siano state puntualmente onorate.”*

2. Il comma 4 dell'articolo IV.V.3 è così sostituito:

“4. Nel caso delle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi di attivo trasferiti devono continuare a figurare nello stato patrimoniale del cedente; il prezzo incassato a pronti dal cedente per la vendita deve essere indicato quale debito verso il cessionario. Inoltre, l'importo degli elementi attivi trasferiti deve essere menzionato nella nota integrativa del bilancio del cedente. Il cessionario non può far figurare gli elementi di attivo trasferiti nel suo stato patrimoniale; il prezzo di acquisto pagato dal cessionario deve essere indicato quale credito sul cedente.”

3. All'articolo V.II.7 comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

“g) l'indicatore relativo al rendimento delle attività, calcolato come rapporto tra l'utile (perdita) dell'esercizio e il totale attivo di bilancio.”

Articolo 8 – Modifiche al Regolamento 2013-04

1. Al comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

*“21. **“Verbale BS”**: modulo standardizzato di verbale per ritiro Banconote Sospette di falsità, nella versione (layout) pubblicata sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm);*

*22. **“Verbale MS”**: modulo standardizzato di verbale per ritiro Monete Sospette di falsità, nella versione (layout) pubblicata sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).”*

2. Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito come segue:

“2. Il presente Regolamento consta di un allegato che ne forma parte integrante.”

3. Al comma 3 dell'articolo 9, la lettera a) è sostituita come segue:

“a) sono definite le procedure per la pronta compilazione del VERBALE BS e del VERBALE MS per il ritiro delle banconote e monete sospette di falsità e la relativa trasmissione a BCSM e all'UCFM;”

4. Il comma 2 dell'articolo 19 è sostituito come segue:

“2. Nei casi di cui al comma precedente, i gestori del contante devono attenersi alla seguente procedura:

- a) trattenere incondizionatamente la banconota;*
- b) redigere in triplice esemplare il VERBALE BS;*
- c) anticipare a BCSM e all'UCFM, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di individuazione della banconota sospetta di falsità, il VERBALE BS e copia della banconota ritirata e, se ritirata in presenza dell'esibitore, copia del documento di identità di quest'ultimo;*
- d) consegnare un esemplare del VERBALE BS al cliente-esibitore, salvo il caso in cui la banconota sia stata rinvenuta in assenza di quest'ultimo;*
- e) trattenere un esemplare del VERBALE BS con allegata copia della banconota ritirata e, se ritirata in presenza dell'esibitore, copia del documento di identità di quest'ultimo;*
- f) trasmettere, a mani o con raccomandata a.r., a BCSM, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della banconota, un esemplare del VERBALE BS con la banconota ritirata.;”.*

5. Al comma 1 dell'articolo 20 la lettera a) è sostituita come segue:

“a) a darne segnalazione telematica al competente Ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano (UCAMP) mediante utilizzo dell'apposito applicativo;”

6. Il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito come segue:

“2. Per le monete scartate durante il processo di autenticazione in quanto sospette di falsità, i gestori del contante devono attenersi alla seguente procedura:

- a) trattenere incondizionatamente la moneta;*
- b) redigere in triplice esemplare il VERBALE MS;*
- c) anticipare a BCSM e all'UCFM, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di individuazione della moneta sospetta di falsità, il VERBALE MS e copia della moneta ritirata e, se ritirata in presenza dell'esibitore, copia del documento di identità di quest'ultimo;*
- d) consegnare un esemplare del VERBALE MS al cliente-esibitore, salvo il caso in cui la moneta sia stata rinvenuta in assenza di quest'ultimo;*
- e) trattenere un esemplare del VERBALE MS con allegata copia della moneta ritirata e, se ritirata in presenza dell'esibitore, copia del documento di identità di quest'ultimo;*
- f) trasmettere, a mani o con raccomandata a.r., a BCSM, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della moneta, un esemplare del VERBALE MS con la moneta ritirata.;*

7. Al comma 1 dell'articolo 24 la lettera a) è sostituita come segue:

“a) a darne segnalazione telematica al competente Ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano (UCAMP) mediante utilizzo dell'apposito applicativo;”

8. Ogni ulteriore riferimento al verbale B1 e al verbale M1 è modificato rispettivamente in VERBALE BS e VERBALE MS.

Articolo 9 – Modifiche alla Circolare n. 2015-02

1. Al paragrafo 1.1, la definizione è abrogata la definizione di “intermediari partecipanti” mentre la definizione di “Fondo di garanzia dei depositanti” è così sostituita:

“Fondi di garanzia”: fondi istituiti ai sensi degli articoli 100 e 100-bis della LISF.”

2. Il secondo capoverso del paragrafo 1.3, la cui rubrica è modificata in “Finalità della Centrale Rischi”, è così sostituito:

“Le finalità perseguite sono quelle di contribuire a:

- migliorare il processo di valutazione del merito creditizio della clientela e la gestione del rischio di credito;*
- elevare la qualità del credito dei soggetti partecipanti;*
- accrescere la stabilità finanziaria del sistema creditizio;*
- favorire l'accesso al credito per la clientela “meritevole.”*

3. Il settimo capoverso del paragrafo 1.4 è così sostituito:

“La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei Rischi risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata in ottemperanza alla LISF, pertanto i soggetti partecipanti sono esonerati, ai sensi dell'articolo 5 lettera c) della Legge n.171/2018, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati. È parimenti esente dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati, ai sensi dell'articolo 5 lettera e) della Legge n.171/2018, la Banca Centrale, in quanto il trattamento dei dati della Centrale Rischi è necessario per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo e delle altre finalità istituzionali della Banca Centrale con esse compatibili. Ai sensi dell'articolo 50 della LISF, è altresì esclusa l'applicazione della Legge n.70/1995 per la gestione delle informazioni registrate nella Centrale Rischi, incluso l'eventuale scambio con omologhi servizi esteri di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi, sulla base di accordi per lo scambio di dati.

4. Il secondo capoverso del paragrafo 1.5 è così sostituito:

“Partecipano inoltre alla CR, la Banca Centrale, limitatamente ai finanziamenti concessi in conformità alle vigenti disposizioni, e i fondi di garanzia, subordinatamente all'effettiva deliberazione/erogazione di finanziamenti, per cassa o di firma, in via diretta o mediante acquisizione del credito.”

5. Il quinto capoverso del paragrafo 2.5 è così sostituito:

“Nel caso di cessione di crediti a sofferenza tra intermediari partecipanti, il cessionario - anche se conferma tale classificazione - non segnala lo “stato” di sofferenza del cliente. Analogamente, il cedente non segnala l’“estinzione” dello stato di sofferenza, che non è dovuta nemmeno nel caso in cui il credito a sofferenza sia ceduto a soggetto non partecipante alla CR. La segnalazione di estinzione è dovuta se in concomitanza di una cessione parziale il credito non ceduto viene passato a perdita o rimborsato.”

6. Dal primo capoverso del paragrafo 2.10.1 è eliminato l'inciso tra parentesi “(servizio a pagamento)”

7. Il sesto capoverso del paragrafo 2.15 è così sostituito:

“A decorrere da quest’ultima comunicazione prende avvio la fase cd. “di manutenzione”, durante la quale ciascun intermediario partecipante, ad eccezione di BCSM e dei fondi di garanzia, è chiamato a contribuire a tutti i costi sostenuti da BCSM per la CR (diretti e indiretti, da intendersi in ogni caso comprensivi di eventuali costi di sviluppo o altri costi pertinenti, anche di natura non ricorrente, successivi alla fase di impianto) tramite il versamento annuale della sola quota variabile, calcolata in funzione del numero medio di soggetti segnalati di pertinenza di ciascun intermediario partecipante. Il numero medio è calcolato in funzione delle date di riferimento delle segnalazioni di pertinenza dello stesso anno solare.”

8. L’ottavo capoverso del paragrafo 2.15 è abrogato.

Articolo 10 – Modifiche alla Circolare n. 2017-04

1. Il comma 2 del capitolo 1 (Definizioni) è così sostituito:

“2. Ove non diversamente specificato, ai fini della presente Circolare valgono le definizioni contenute nella LISF e nei Regolamenti BCSM n. 2016-02, 2007-07, 2011-03, 2006-03, 2014-04, 2015-01 e nella Circolare BCSM n. 2010-02.”

2. Il comma 5 del capitolo 2 (Finalità) è così sostituito:

“5. La CIRCOLARE ha una struttura in capitoli e prevede l’articolazione dei PROSPETTI che compongono il MODELLO SEGNALETICO; i capitoli possono essere composti da paragrafi che aggregano disposizioni omogenee per argomento. La CIRCOLARE consta altresì di un allegato (Allegato 1) avente per specifico oggetto gli obblighi informativi in materia di attività fiduciaria”.

3. Il capitolo 22 è così sostituito:

“22 PROSPETTO 17 - ATTIVITÀ FIDUCIARIA, BENI IN TRUST E ALTRE EVIDENZE

1. I SOGGETTI SEGNALANTI autorizzati all’esercizio dell’attività di cui alla lettera C) dell’allegato 1 della LISF devono indicare, tra l’altro, la riclassificazione dei mandati fiduciari in base alle varie tipologie previste dalla Circolare BCSM n. 2010-02, con evidenza delle disponibilità liquide dei fiducianti depositate presso gli ENTI CREDITIZI.

2. Nella sotto VOCE “di cui Depositi per mandati rinunciati in attesa di reintestazione (compresa la liquidità)” devono essere indicati i valori (dati di stock) relativi alle rinunce di mandati fiduciari riguardanti beni ancora in attesa di essere reintestati e detenuti dal SOGGETTO SEGNALANTE a titolo di “mera custodia” senza alcun obbligo di amministrazione.

3. Le SOCIETÀ FIDUCIARIE, inclusi gli ENTI CREDITIZI autorizzati all’esercizio dell’attività fiduciaria ai sensi dell’art.156 della LISF, devono comunque compilare le TABELLE di cui al presente capitolo in conformità a quanto disposto nell’Allegato 1 della CIRCOLARE.

4. I trustee finanziari, così come definiti nel Regolamento BCSM n. 2011-06, devono indicare il valore delle attività e delle passività detenute in trust e la differenza tra i proventi e gli oneri della gestione.”

4. Il comma 1 del capitolo 25 (Prospetto 20) è così sostituito:

“1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata ai SOGGETTI SEGNALANTI, diversi dagli ENTI CREDITIZI, che possono effettuare raccolta del risparmio.”

5. È inserito, quale parte integrante, l'Allegato 1 denominato "OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ATTIVITÀ FIDUCIARIA" che riporta i contenuti dispositivi dell'omonima Circolare n. 2010-03.

Articolo 11 – Altre modifiche in ambito di vigilanza informativa

1. All'articolo 7, comma 1, del Regolamento n. 2007-08, le scadenze riportate alla tabella C (Segnalazioni relative ai FCI CHIUSI) con riguardo alla segnalazione semestrale "Situazione patrimoniale e partecipanti al FCI" sono posticipate dal 31 luglio al 31 agosto e dal 31 gennaio al 28 febbraio.

2. Il comma 1 dell'articolo 154 del Regolamento n. 2006-03 è così sostituito:

"1. Con riferimento a ciascun FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO, la SG deve redigere, conformemente agli schemi che verranno disciplinati con separato provvedimento della BANCA CENTRALE, ed inviare alla stessa BANCA CENTRALE, nel rispetto dei termini sotto riportati:

a) il rendiconto della gestione del FONDO, entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;

b) una relazione semestrale relativa alla gestione del FONDO, entro sessanta giorni dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio. La relazione non è richiesta nel caso dei FONDI per i quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del rendiconto con cadenza almeno semestrale."

3. Il comma 1 dell'articolo 10 del Regolamento n. 2011-06 è così sostituito:

"1. I TRUSTEE FINANZIARI, anche se non rientranti nella categoria dei TRUSTEE FINANZIARI PROFESSIONALI in quanto esercitanti l'ufficio di trustee per non più di un trust, devono inviare alla BANCA CENTRALE, con riferimento a ciascun semestre solare ed entro la fine del mese a questo successivo, una segnalazione contenente:

a) i dati aggregati relativi al proprio esercizio dell'ufficio di trustee, per ciascuna scadenza semestrale;

b) un Inventario Analitico dei Beni (brevemente LAB) per ciascun trust amministrato, unicamente in coincidenza della segnalazione al 31 dicembre."

4. Il comma 7 dell'articolo II.III.2 del Regolamento n. 2015-01 è così sostituito:

"7. I SOGGETTI SEGNALANTI prima di effettuare la trasmissione elettronica delle SEGNALAZIONI, devono:

- sottoscrivere e spedire a BANCA CENTRALE il modello previsto in Allegato 1 del presente Regolamento dal quale risulti l'approvazione di cui al comma precedente, da aggiornare, ogni anno successivo al primo invio, in concomitanza con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio o comunque entro 30 giorni dalla data di accettazione di carica da parte del successore di quell'esponente aziendale firmatario del predetto modello che sia eventualmente cessato dall'incarico;

- chiedere le credenziali (username e password) con le quali accedere all'area riservata del sito internet e utilizzare la procedura di trasmissione elettronica. Il modello relativo (Allegato 2 del presente Regolamento) è firmato dal Capo della struttura esecutiva del SOGGETTO SEGNALANTE."

5. Al paragrafo 8.1 della Circolare n. 2017-03, l'introduzione alla Tabella 6.1 (Partecipazioni e Partecipazioni in imprese del gruppo) è così sostituita:

“Sono fornite informazioni per ciascuna società nella quale il SOGGETTO SEGNALANTE detiene una partecipazione a prescindere dalla percentuale di interessenza posseduta.

Per ciascuna delle società partecipate sono indicate le seguenti informazioni ricavate dall'ultimo bilancio d'esercizio che, se non già approvato dall'Assemblea dei Soci, sia almeno stato approvato, in progetto, dall'organo amministrativo statutariamente competente: la denominazione e la forma giuridica, la sede legale, l'importo del patrimonio netto, l'attività svolta, l'ammontare del capitale sociale, il risultato economico d'esercizio, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione, il fair value, la quota di patrimonio netto, la differenza tra la quota di patrimonio netto e il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Qualora il valore attribuito in bilancio alla partecipazione sia maggiore della quota di patrimonio netto, tale maggior valore è oggetto di commento in calce alla tabella.

Alla compilazione della presente tabella non si applica la disposizione di cui all'art. V.I.1, comma 6.

Il patrimonio netto della partecipata è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve ovvero deducendo la perdita.

In calce alla tabella indicare in quali imprese il SOGGETTO SEGNALANTE sia socio illimitatamente responsabile.”

Articolo 12 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 19 marzo 2020 per cui le disposizioni dello stesso trovano applicazione con decorrenza dalla medesima data, ad eccezione di quelle modificative o integrative del Regolamento n. 2007-07 inerenti i requisiti e i criteri degli esponenti aziendali, le quali saranno applicabili a decorrere dalle nuove nomine ovvero dai rinnovi degli incarichi successivi alla predetta data. Il rinnovato consiglio di amministrazione procederà contestualmente alla verifica circa la rispondenza del Direttore Generale e dell'eventuale Direttore Vicario ai requisiti e criteri di cui al presente Regolamento (cd. *“fit and proper”*) e all'adozione dei provvedimenti conseguenti. Il requisito di indipendenza di cui al Regolamento n. 2007-07, articolo IV.II.7 lettera e) e articolo IV.II.8 lettera g), trova applicazione a decorrere dalle nomine di amministratori e sindaci intervenute dopo la conclusione del corrente esercizio sociale.

2. Eventuali Direttori Vicari dovranno essere iscritti nel Registro dei Soggetti Autorizzati, quali esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. i) del Reg. 2006-01, non oltre la scadenza di cui al seguente comma 3, previa comunicazione alla Banca Centrale, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del medesimo Regolamento.

3. Le banche, le società di gestione, le imprese di assicurazione e le società finanziarie iscritte alla data di entrata in vigore del presente Regolamento al Registro dei Soggetti Autorizzati di cui all'articolo 11 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, sono tenute a modificare i propri statuti entro il 31 maggio 2020, al fine di renderli conformi alle disposizioni qui introdotte; la domanda di autorizzazione per le modifiche statutarie dovrà essere presentata alla Banca Centrale almeno trenta giorni prima rispetto alla data prevista per l'approvazione delle stesse modifiche da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

4. I gestori del contante sono tenuti a sostituire la modulistica attualmente in uso per il ritiro di banconote e monete sospette di falsità con la nuova modulistica (verbali BS e MS) entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi i quali i vecchi moduli (verbali B1 e M1) non saranno più utilizzabili. Eventuali futuri

aggiornamenti della predetta modulistica saranno parimenti oggetto di preventiva comunicazione ai gestori del contante inviata dalla Banca Centrale con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla decorrenza della loro obbligatorietà.

5. Per effetto delle modifiche di cui al precedente articolo 10, comma 5, la Circolare n. 2010-03 è abrogata, con effetto a decorrere dalla Segnalazione (ora Prospetto 17) con data di riferimento 31/03/2020.

6. La modifica di cui all'articolo 1, comma 77, all'articolo 2, comma 12, all'articolo 4 comma 13 e all'articolo 5 comma 29, trova già applicazione per le conclusive valutazioni il cui termine di comunicazione al soggetto ispezionato risulti non ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

AUTODICHIARAZIONE CRITERI DI CORRETTEZZA

Io sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
e residente a _____
in _____ codice
I.S.S./Fiscale _____ cittadino/a _____, pienamente
consapevole delle responsabilità civili e penali che mi assumo per la veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate

DICHIARO

ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quanto segue¹:

- non sono a conoscenza di essere sottoposto a indagini e/o procedimenti penali in corso;
- non sono destinatario di misure cautelari di tipo personale;
- non sono destinatario di provvedimenti di decadenza, sospensione o di rimozione disposti a mio carico ai sensi del Titolo IV, della Parte IV del Regolamento BCSM n. 2007-07;
- non sono destinatario di sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76 o ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n. 92;
- non ho ricoperto cariche di esponente aziendale in imprese finanziarie a cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76 o ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n. 92;
- non ho ricoperto cariche di esponente aziendale in imprese finanziarie sottoposte a procedimenti straordinari ai sensi della Parte II, Titolo II, Capi I e II della Legge 17 novembre 2005 n. 165 o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 102;
- non sono destinatario di provvedimenti di sospensione, radiazioni o cancellazioni da Albi, Registri, Elenchi o Ordini Professionali per motivi disciplinari;
- non ho riportato una valutazione negativa da parte di una autorità amministrativa in merito alla mia idoneità di esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria o relative ai settori di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165,

AUTORIZZO

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.

In Fede.

Repubblica di San Marino, addì _____

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

¹ Per i criteri di correttezza che risultano soddisfatti, deve essere barrato il riquadro corrispondente, mentre per quelli che non sono rispettati deve essere prodotta una relazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo IV.II.2 quater, comma 2 del Regolamento n.2007-07 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

Io sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
e residente a _____
in _____,
cittadino/a _____, pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali che
mi assumo per la veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate, al fine di ricoprire l'incarico di ² _____
_____ della _____

DICHIARO

ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, di possedere il/i requisito/i di professionalità di seguito specificato/i:

3

AUTORIZZO

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso le società e gli enti citati nell'allegato curriculum vitae le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.

In Fede.

_____ Repubblica di San Marino, addì _____

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

² Indicare l'incarico da assumere, con evidenza per quello di membro del Consiglio di Amministrazione se trattasi di incarico esecutivo o non esecutivo.

³ Selezionare, in relazione all'incarico da assumere, il/i requisito/i specifico/i posseduto/i:

A Con riguardo ai membri del Consiglio di Amministrazione con incarichi esecutivi e non esecutivi e al Presidente

- ho maturato negli ultimi venti anni un'esperienza complessiva non inferiore a [tre/cinque] anni:
 - a) in attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese finanziarie, non rientranti nella definizione di società in default;
 - b) in attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto non rientranti nella definizione di società in default;
- ho esercitato, per almeno [tre/cinque] anni negli ultimi venti anni:
 - a) attività professionali, con adeguati livelli di complessità, anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e svolte in via continuativa e prevalente, in materie attinenti ai settori di cui alla LISF o comunque funzionali all'attività della banca;
 - b) attività d'insegnamento in qualità di Professore universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali alle attività dei settori di cui alla LISF;
 - c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i settori di cui alla LISF e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione ed una complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

B Con riguardo al Capo della Struttura Esecutiva, all'Amministratore Delegato e ai Direttori Vicari rientranti nella nozione di esponenti aziendali

- ho maturato negli ultimi venti anni una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria o assicurativa per un periodo non inferiore a [tre/cinque] anni:
 - a) in attività di amministrazione o di controllo o in compiti direttivi presso imprese finanziarie, non rientranti nella definizione di società in default;
 - b) in attività di amministrazione o di controllo o in compiti direttivi presso società aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto, non rientranti nella definizione di società in default.

C Con riguardo ai Sindaci

- a) sono iscritto da almeno tre anni nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino;
- b) sono iscritto da almeno tre anni all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;
- c) ho esercitato per almeno tre anni negli ultimi venti anni:
 - 1) attività professionali, con adeguati livelli di complessità, anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e svolte in via continuativa e prevalente, in materie attinenti ai settori di cui alla LISF o comunque funzionali all'attività della banca;
 - 2) attività d'insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali alle attività dei settori di cui alla LISF;
 - 3) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i settori di cui alla LISF e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione ed una complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- d) sono iscritto da almeno tre anni nel registro dei revisori contabili di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n. 146;
- e) sono abilitato da almeno tre anni nel mio Paese di residenza all'esercizio delle libere professioni e alle attività di cui sopra (*specificare*).

Allegato 3

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI DI INDIPENDENZA

per funzioni di amministrazione

Io sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
e residente a _____
in _____,
cittadino/a _____, pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali che mi
assumo per la veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate, al fine di assumere l'incarico di membro del Consiglio
di Amministrazione della _____

DICHIARO

ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della
Repubblica di San Marino, quanto segue:

- 1) non ricopro e non ho ricoperto negli ultimi due anni incarichi di sindaco o revisore contabile per conto della
società medesima o di società direttamente o indirettamente partecipate o partecipanti al capitale sociale della stessa;
- 2) non sono coniuge, parente o affine, entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi di cui al
precedente punto 1;
- 3) non sono debitore della società, o di società controllate o controllanti, in misura superiore al limite stabilito dalle
vigenti disposizioni di vigilanza;
- 4) non sono dipendente dello Stato, Enti Pubblici ed Aziende Autonome;
- 5) non ho ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici anni, incarichi di amministratore presso la società
medesima;
- 6) non ricopro e non ho ricoperto negli ultimi due anni incarichi di membro del Consiglio Grande e Generale o
del Congresso di Stato,

AUTORIZZO

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che
riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.
In Fede.

Repubblica di San Marino, addì _____

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

Allegato 4

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI DI INDIPENDENZA

per funzioni di controllo

Io sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
e residente a _____
in _____,
cittadino/a _____, pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali
che mi assumo per la veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate, al fine di assumere l'incarico di
sindaco/revisore contabile della _____

DICHIARO

ai sensi della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quanto segue:

- 1) non ricopro e non ho ricoperto negli ultimi cinque anni l'incarico di amministratore per conto della società medesima, di società direttamente o indirettamente partecipate o partecipanti al capitale sociale della stessa;
- 2) non detengo direttamente o indirettamente partecipazioni rilevanti nelle società di cui al punto 1;
- 3) non sono in alcun modo legato/a alle società di cui al punto 1 da rapporti di rilevanza economica, secondo quanto definito nelle vigenti disposizioni di vigilanza;
- 4) non sono coniuge, parente o affine, entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3;
- 5) non sono debitore della società, o di società controllate o controllanti, in misura superiore al limite stabilito dalle vigenti disposizioni di vigilanza;
- 6) non sono dipendente dello Stato, Enti Pubblici ed Aziende Autonome;
- 7) non ho ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici anni, incarichi di sindaco/revisore presso la società medesima;
- 8) non ricopro e non ho ricoperto negli ultimi due anni incarichi di membro del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato,

AUTORIZZO

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.

In Fede.

Repubblica di San Marino, addì _____

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA
